

DLXXVII. SEDUTA

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Commissione consultiva (Votazione per la nomina di cinque componenti)	Pag. 22599	di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (1364) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione):	
(Risultato)	22619	BISORI	Pag. 22611
Congedi	22582	DE BOSIO	22615
Disegni di legge (Rimessione all'Assemblea)	22598	Interpellanza (Per lo svolgimento):	
Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Ritiro)	22582	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	22610
Disegno di legge d'iniziativa del senatore Variabile ed altri: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801) (Seguito della discussione e approvazione):		Interrogazioni:	
VARRIALE	22599, 22601, 22603, 22604	(Annunzio)	22619
AZARA	22599, 22606, 22609	(Svolgimento):	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	22600, 22601, 22603, 22604, 22606, 22609	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	22582, 22588, 22589
GONZALES, <i>relatore</i>	22600	DE GASPERIS	22583
RIZZO Domenico	22601, 22603, 22604, 22607	ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i>	22585
PICCHIOTTI	22601	ROVEDA	22586
MUSOLINO	22603	DE BOSIO	22588
ROMANO Antonio	22604	DI ROCCO	22589
CONTI	22605	BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	22590, 22591, 22595
MANCINI	22605	MILILLO	22590, 22594
VENDITTI	22606	GRISOLIA	22592
MERLIN Angelina	22608	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	22594
GASPAROTTO	22609	PUTINATI	22596
Disegno di legge d'iniziativa del deputato Fabiani ed altri: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati		Relazione (Richiesta di proroga per la presentazione)	22619
		Sull'ordine dei lavori:	
		BENEDETTI Tullio	22597
		TERRACINI	22598

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Caso per giorni 30

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Ritiro di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore De Bosio ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Abolizione dell'attuale sistema delle attestazioni giudiziali (Atti di notorietà a mezzo di testimoni) » (387).

Tale disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

I senatori De Gasperis e Ciampitti hanno presentato due interrogazioni, l'una rivolta ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro e l'altra al Ministro della pubblica istruzione, sulla situazione economica degli insegnanti. Poichè tali interrogazioni vertono sul medesimo argomento propongo che siano svolte contemporaneamente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura delle interrogazioni:

Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — « Premesso che la situazione economica dei professori dell'ordine inferiore e superiore è quella ben nota al Ministro della pubblica istruzione come da rapporti inviati a suo tempo dai Provveditori agli studi; constatato che tale condizione economica rimane a tutt'oggi su un livello inferiore a quello di tutte le altre categorie d'impiegati; constatato inoltre che il Governo, mentre lesina con fermezza — sep-

pure in applicazione dell'articolo 81 della Costituzione — quei miglioramenti che sono richiesti per la soddisfazione delle più elementari esigenze della vita ad alcune categorie di funzionari, non trascura peraltro di provvedere di mezzi adeguati altre categorie, creando, di conseguenza, risentimenti e scissioni nella vita del Paese; interroga l'onorevole Ministro della pubblica istruzione e quello del tesoro per sapere se il Governo non ritenga utile comprendere nel quadro della revisione dei miglioramenti ai magistrati, anche i professori dell'ordine inferiore e superiore, ed in vista dell'alta missione che essi svolgono ed allo scopo di far seguire finalmente una qualche prova concreta alle manifestazioni sinora solo verbali di riconoscimento dei meriti della scuola, nonchè i funzionari di altre categorie le quali, nell'ordine sociale, rivestono importanza di prim'ordine, come l'interrogante ha avuto modo di far rilevare al Ministro delle finanze, in occasione della discussione della legge n. 577, sulla perequazione tributaria, approvata dal Senato il 27 ottobre 1950 » (1437).

Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per sapere se il Governo non ritenga opportuno far precedere a qualunque discussione sulla riforma della scuola un'ampia ed esauriente revisione del trattamento economico di tutti i professori e degli insegnanti in genere, onde dare alle classi interessate alla riforma la sensazione che il Governo intende agire su un terreno veramente solido e che i fini proposti muovono dall'universale riconoscimento della Nazione verso coloro che contribuiscono a formare la coscienza e l'amor patrio dei nuovi italiani: forti, diligenti, modesti e generosi » (1444).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In proposito questo Ministero non può non richiamarsi a quanto fatto presente in sede di esame del nuovo trattamento economico proposto per i magistrati. Questo dicastero non aveva mancato di segnalare i pericoli cui si andava incontro accedendo alle richieste dei magistrati.

Tuttavia il Consiglio dei ministri ritenne giustificato, per considerazioni politiche, un con-

gruo trattamento privilegiato per i magistrati, decidendo di resistere alle agitazioni delle altre categorie di personale statale.

Inoltre è opportuno rilevare: a) che mentre gli onorevoli interroganti hanno voluto rappresentare le lagnanze della categoria degli insegnanti, non si possono trascurare le proteste di altre categorie di funzionari le quali faranno certamente giungere la loro voce al Governo e al Parlamento per ottenere l'estensione del trattamento economico previsto per i magistrati o, comunque, un nuovo e più favorevole trattamento economico; b) che in occasione della proposta governativa di revisione dei ruoli organici della Magistratura e di un nuovo trattamento economico ai magistrati, questo Ministero aveva per sua parte ravvisata la soluzione nell'elevare il trattamento economico a tutto il personale statale (più di un milione di persone) con un modesto maggior onere (un paio di miliardi al mese). Con tale soluzione si tendeva a sistemare, per quanto possibile, il trattamento economico dei dipendenti statali, compreso quello dei magistrati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Gasperi, per dichiarare se è soddisfatto.

DE GASPERIS. Onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario al tesoro, ho preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, ma non sono soddisfatto delle sue enunciazioni, che restano nel campo delle promesse e del buon augurio, chissà per quanto tempo ancora.

Le mie odierne interrogazioni, onorevole Sottosegretario, riguardano i soggetti che debbono risolvere i problemi educativi in Italia. Paese di antiche tradizioni culturali, perchè risolvere tali problemi e ricostruire la scuola deve essere il compito del Governo.

Ma tale compito, affidato ai professori in genere, non potrà essere svolto quando si pensi alle precarie condizioni degli insegnanti dell'ordine superiore ed inferiore, ben note all'onorevole Ministro del tesoro.

Nessuno può mettere in dubbio la necessità di giungere ad una legge che coordini le norme di ordinamento giudiziario, con l'articolo 107, terzo comma della Costituzione, in base al quale i magistrati si distinguono secondo le funzioni e di stabilire il nuovo trattamento

economico in relazione alle funzioni stesse. Il mio disappunto è nato, onorevole Sottosegretario, dalla circostanza che il Governo democratico, supremo regolatore della vita della Nazione, si è accinto a sottoporre al nostro esame la radicale sistemazione dell'ordine dei magistrati, dimenticando — spero per breve tempo ancora — le esigenze delle altre categorie, tra cui, quella dei professori in genere, posta al primo gradino della scala, al luogo, cioè, più vicino alla miseria terrena.

La Magistratura deve essere sistemata secondo le esigenze di un vivere civile in una Nazione civile, ma io non riesco a vedere la sistemazione di tale categoria, se non nel quadro della sistemazione delle altre, od almeno di quelle che della vita dello Stato sono le più alte manifestazioni.

Non deve sfuggire a nessuno di noi, rappresentanti della Nazione, la portata di un provvedimento che, seppure apprezzato dagli italiani tutti, non desti risentimenti, mortificazioni, divisioni, scissioni nella vita del Paese, nella vita di quella classe media che della Nazione è tuttora il centro vitale, più forte, perchè lavoratore serio, solido anche nei sacrifici e nelle privazioni, che durano da troppi anni; peggiorato a seguito delle tristi conseguenze della seconda guerra mondiale.

A mio avviso, è dannoso pensare che in un Paese, come l'Italia, nel quale la media degli stipendi di tanti impiegati non supera le quarantamila lire mensili (circa 400-500 lire d'anteguerra), un disegno di legge, come quello che porta il n. 1345, del 28 ottobre ultimo scorso, non provochi dispiacere nella numerosa famiglia dei funzionari dello Stato, a cui possono essere aggiunti gli impiegati degli uffici finanziari e tanti altri, le cui attribuzioni dovrebbero garantire un minimo per vivere. Ma, riflettendo sulle giuste rivendicazioni della Magistratura, non posso fare a meno di domandarmi come mai non si pensi allo stesso tempo, ad un'altra Magistratura, non meno importante della prima, qual'è quella rappresentata dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

È una Magistratura che ha funzioni altrettanto elevate e deve essere ovviamente posta in uno stato di assoluta indipendenza; è una Magistratura che giudica di coloro che lavorano e che producono, è una Magistratura cui spet-

ta stabilire in che quota ognuno di questi deve contribuire, secondo le proprie capacità, alle spese dello Stato.

La *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio ha pubblicato la legge sulla perequazione tributaria, la quale è destinata a vivere o a perire secondo la fede e l'entusiasmo di coloro che saranno chiamati ad applicarla, essendo riservato ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria l'arduo compito — per la prima volta nella nostra storia — di educare il contribuente ad avere fiducia in essi, nell'amministrazione che essi stessi rappresentano e nelle leggi fiscali dello Stato. Io ve lo dico, onorevoli colleghi, e ve lo ammetto con la massima chiarezza: questo è un provvedimento che ha una possibilità di riuscita se c'è l'entusiasmo da parte dei funzionari ...

Si parla di « demagogia burocratica »! Si conoscono gli stipendi dei funzionari in genere? Un procuratore superiore della imposte, il quale tratta di decine e centinaia di milioni, si vergogna di confessare, per il decoro stesso dell'Amministrazione, che percepisce un modesto stipendio inferiore a quello di un usciere di Banca!

Si parla di decoro, di vita onesta, e non si tiene conto del disagio che provano coloro che sentono queste parole pronunciate nei confronti di una sola categoria di impiegati e dimenticate per le altre. Si parla di funzioni. E chi dice che la funzione dei magistrati non sia altissima? Ma come si fa a misconoscere precisamente quella dei professori, di coloro che costituiscono i quadri della scuola, della scuola che d'ogni popolo civile è la misura migliore, lo specchio più valido e certo? Si parla di decoro e di onestà. Come se il decoro e l'onestà fossero attribuiti da misurare con lo stipendio e non fossero piuttosto qualità da infondere, via via, negli animi, mercè l'antica missione dell'educazione.

Si dice della corruzione che è diffusa in tutti gli strati della vita nazionale; si è gridato allo scandalo, quando abbiamo avuto la mala ventura di accorgerci che anche nella scuola era caduta la piaga della corruzione.

Ebbene, il Senato della Repubblica deve ammettere che il problema è assai vasto e molto più complesso di quanto appare a prima vista. Bene: nella Nazione c'è corruzione. Credete di

arginare la corruzione, preservando uno o due gruppi di funzionari? In questo caso l'atteggiamento del Governo potrebbe somigliare a quella forma di educazione che si dice repressiva; repressiva nei confronti di tutto il popolo italiano, mentre la santa educazione, il santo metodo che occorre perseguire è quello preventivo, quello santificato da Giovanni Bosco, il santo che tutto il mondo onora.

Due sono i riferimenti secondo i quali si sono considerati necessari i miglioramenti a favore della Magistratura: indipendenza come sganciamento definitivo dai quadri burocratici, e condizione economica che metta il magistrato al riparo da ogni insidia del bisogno. Ma il Senato non deve disconoscere che peccherebbe di insensibilità verso i caratteri morali della vita sociale se isolasse e finisse con il considerare a parte la situazione della Magistratura.

Perchè l'indipendenza dei quadri è naturale per l'educatore non meno che per il magistrato. Infatti, se la distinzione per gradi risulta vana per i giudici in quanto fra un grado e l'altro non esiste una differenza graduale di compiti e di responsabilità, una distinzione di gradi è ancora più vana per i professori che svolgono alla fine della carriera la stessa attività che al principio.

Se indipendente dai riferimenti burocratici è l'attività di un magistrato, per lo meno non minore indipendenza ha quella di un professore, per il quale non esiste altro termine di riferimento, nell'assolvimento della sua missione, oltre il suo cuore ed il suo intelletto. Pure se pagati dallo Stato, il quale nell'assumere l'organizzazione della scuola ne sancisce la natura di servizio nazionale, tuttavia i professori non sono impiegati dello Stato per la funzione che esplicano: almeno ne sono diversi. Possono rientrare tra gli impiegati i direttori generali, gli ispettori, i provveditori, anche i presidi, non i professori, i quali si rivolgono quotidianamente non ad un pubblico che chiede un servizio, ma a delle anime che vogliono la luce: la luce meridiana. E allora perchè qui si parla solo dell'indipendenza della Magistratura? Si dice: la società onora se stessa onorando la Magistratura. Ma come si fa a dimenticare che la scuola ha più bisogno della Magistratura di essere onorevole? Che anche la scuola ha bisogno d'esser messa al riparo dalle insidie dei bi-

sogni e dalla mortificazione del sospetto? Si dice che molto è stato fatto per la scuola e che sarà fatto ancora di più. Ma si esagera alquanto. Quelli che lo affermano hanno mai parlato con qualcuno che nella scuola veramente vive e per la scuola lavora? È risaputo, onorevoli colleghi, che un professore supplente guadagna meno di un bidello; che un professore titolare guadagna quanto un bidello. Lo raccontano a tavola i figli ai loro genitori; ed i genitori sorridono per « il povero professore »!

Qualche anno fa, appena finita la guerra, quando le scuole erano ancora chiuse, nei paesi più colpiti, i genitori, preoccupati per un altro anno perduto, mandavano a lezioni private i figli; i professori erano pagati in natura, in molti luoghi. Una salvietta di farina, venti uova, due litri d'olio erano sufficienti a pagare in natura un professore. Oggi il professore è rimasto nelle proporzioni di quel pagamento in natura, umiliato, poveretto, non senza una cordialità di affettuoso compatimento per la sua povertà.

Ben venga la riforma della scuola. Ma di quale scuola si intende parlare? Questo si domandano i professori. Mentre il popolo continua a dire male della scuola, i detrattori della scuola sono i detrattori di se stessi. La scuola è lo specchio vivo e diretto della società. Questa società corrotta, utilitaria, senza umanità, senza idealità, si stupisce di trovare nei suoi istituti il marcio che essa vi raccoglie. Noi, onorevoli colleghi, dobbiamo essere vigili, perchè tutto questo non debba continuare ad accadere. Ci dobbiamo preoccupare del funzionamento della società, della repressione della corruzione ma noi ci dobbiamo preoccupare, altresì, di rimuoverla dalle fondamenta. Noi dimenticheremo, approvando il disegno di legge sul nuovo ordinamento della Magistratura, che non è solo il lavoro della Magistratura quello che più dovrebbe essere caro al nostro cuore di custodi della moralità del popolo italiano, ma il lavoro degli educatori, perchè questo è vero: che in un mondo dove più lavora la scuola, colà meno lavora la Magistratura!

Riassumendo, quindi, il mio punto di vista, onorevole sottosegretario, io affermo che se ci sembrerà opportuno procedere alla approvazione di un disegno di legge, che tenda al risanamento ed alla revisione radicale dei qua-

dri di un organismo statale, che è custode delle leggi e del valore delle leggi stesse, non si può trascurare peraltro nella maniera più assoluta la revisione radicale dei quadri di altri organismi che in maniera più intima, ed infinitamente più delicata, tendono allo stesso scopo: la rettitudine del costume di un popolo. Nel quadro della vita morale del popolo, la Magistratura, la scuola ed il personale degli uffici fiscali e finanziari in genere, non possono non avere la stessa importanza: provvedere agli uni senza provvedere agli altri è inoperante, senza poi dire che la stessa Magistratura non può trarre migliore origine che da una buona scuola. Il Governo democratico, come dice l'onorevole ministro Gonella in una sua enunciazione del 15 maggio 1950, deve predisporre provvedimenti legislativi tendenti a rinnovare la volontà dell'Italia di elevare spiritualmente il suo popolo e di collaborare con le altre Nazioni nel modo più conforme alla sua tradizione millenaria, per accrescere il patrimonio universale della civiltà. Questa volontà, onorevole Sottosegretario, ella deve rammentarla al ministro Gonella, cui vanno tutte le simpatie dei professori e degli insegnanti, la cui opera renderà sempre più fecondo l'intelletto dei nuovi italiani: forti, diligenti, generosi, che portano sulla vetta dei loro cuori la sola bandiera della Patria italiana!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Roveda, al Presidente del Consiglio dei ministri: « per conoscere quale criterio è stato adottato nella nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nella Commissione consultiva prevista dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1950 che regola il funzionamento del F.I.M. » (1454).

Ha facoltà di parlare il senatore Ziino, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

ZIINO, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio. Onorevole Roveda, non ho motivo di nasconderle che in un primo tempo la sua interrogazione è stata da me giudicata assai imbarazzante per una risposta soddisfacente. È chiaro, sia pure nella sua laconicità, che l'interrogazione contiene una lamentela ed una protesta perchè in occasione della nomina della Commissione consultiva per la liquidazio-

ne del F.I.M. non è stata chiamata a partecipare la Confederazione generale italiana del lavoro.

Questa sua protesta, credo di intuire, si basa su un rilievo di fatto e su una considerazione di diritto. Il rilievo di fatto è costituito dal gran numero di lavoratori addetti alla industria meccanica iscritti alla Confederazione generale italiana del lavoro. La considerazione di diritto, invece, risale all'articolo 39 della nostra Costituzione, il quale pone a base della rappresentanza sindacale il criterio della proporzionalità. Per questa mia intuizione, torno a dire che la sua interrogazione mi è sembrata imbarazzante. Però, attraverso un più ponderato esame della situazione, mi sono convinto poi che l'amministrazione statale non ha esorbitato dalla legge, non ha commesso un arbitrio, ma viceversa ha operato nell'ambito della legge.

Infatti, cosa prescrive l'articolo 3 della legge che pone in liquidazione il F.I.M.? Prescrive, tra l'altro, che il comitato liquidatore è affiancato da una Commissione consultiva di sei esperti, di cui due appartenenti alle organizzazioni sindacali di lavoratori. Sicchè, senatore Roveda, a me sembra che non ci troviamo di fronte a un caso di rappresentanza, sibbene di fronte a un caso di nomina di esperti, e lei conosce ed intende molto bene la differenza che passa tra il rappresentante e l'esperto. Se si fosse trattato qui di nominare dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, le do atto che lei avrebbe avuto, secondo me, pienamente ragione. Sia perchè, quantunque l'articolo 39 della Costituzione non abbia avuto ancora la sua attuazione in una legge sindacale, ciò nonostante non è possibile ignorarne il contenuto ed ignorare conseguentemente il criterio di proporzionalità che l'articolo stesso pone a base della rappresentanza sindacale. Sia anche perchè se si potesse prescindere, e secondo me non si può, dalla citata norma costituzionale, ci sarebbero quei principi democratici che noi spesso invociamo e che noi indiscutibilmente intendiamo osservare: principi che impongono il rispetto della maggioranza, sul terreno politico come sul terreno sindacale. Però, dicevo e ripeto, il caso nostro esula dalle ipotesi della rappresentanza; si tratta di nominare un esperto, e l'esperto lei sa bene che viene nominato *intuitu personae*, in base alle sue cognizioni, alle sue qualità morali, alle sue qualità techni-

che. Sono i requisiti personali che aiutano e guidano nella scelta dell'esperto, non già il suo potere di rappresentanza, sia pure in ordine ad una categoria sindacale.

Su questo credo che non possa esservi dubbio. Ed allora può riuscire più bene accetto un esperto che sia iscritto ad una organizzazione sindacale costituita da pochi aderenti, anzichè altro esperto che aderisca ad una grande organizzazione come quella della Confederazione generale del lavoro. Il Governo nella scelta degli esperti, per quanto riguarda il caso in esame, aveva il dovere di sincerarsi che il prescelto fosse iscritto all'organizzazione dei lavoratori; adempiuto questo dovere, subentrava il criterio della fiducia nella persona del prescelto, non già il criterio della proporzionalità. Fiducia nel consulente, nel collaboratore; e qui colui che ha la responsabilità di ufficio, nel caso nostro il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria e commercio, che propongono al Presidente del Consiglio la nomina del liquidatore e della relativa Commissione — articoli 3 e 9 della legge — colui, dico, che ha la responsabilità dell'ufficio competente per materia, ha indiscutibilmente il diritto di salvaguardare la sua responsabilità, accordando la propria fiducia a chi ritiene più meritevole.

Per queste considerazioni, a me pare che il Governo, scegliendo dall'organizzazione sindacale l'onorevole Armando Sabatini e il signor Arturo Chiari, che non aderiscono alla Confederazione generale del lavoro ma sono iscritti presso altre organizzazioni sindacali del lavoro, non abbia ecceduto dalla legge, ma si sia valso di essa molto correttamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Roveda, per dichiarare se è soddisfatto.

ROVEDA. L'onorevole Sottosegretario si è sforzato di darci una risposta per togliersi da quel tale imbarazzo di cui esso ci ha parlato. Evidentemente il Sottosegretario non era presente a una discussione che si è ripetuta due volte in Senato in materia di rappresentanza in seno agli organismi che amministrano denaro e danno denaro pubblico alle organizzazioni industriali. È proprio sulla legge del F.I.M. che vi è stata una lunga discussione, durante la quale il Ministro proponente, l'onorevole La Malfa, ha affermato che in fondo la richiesta di controllo della organizzazione sindacale era

tacitata con la presenza nel Comitato consultivo, previsto dalla legge per il F.I.M., di due suoi rappresentanti. La forma in sè non ha grande importanza. Signor Sottosegretario è la funzione che conta; cioè la possibilità del controllo per il quale il Senato ha votato. In Italia, in una repubblica democratica che ha nella sua Costituzione un articolo 39, che lei stesso ha citato, e che stabilisce che le organizzazioni sindacali debbono essere rappresentate proporzionalmente, nominare in un Ente pubblico, che deve distribuire del denaro, a rappresentare le organizzazioni sindacali organizzazioni che sono assolutamente minoritarie, mi permetta, onorevole Sottosegretario, è violare sfacciatamente la Costituzione.

Non mi interessano i nomi dei signori scelti come esperti, non mi interessa se quei due signori hanno o non hanno capacità; posso assicurare che nella Confederazione generale italiana del lavoro c'è gente che ha per lo meno altrettanta capacità di quei signori. Non sarà però male ricordare che in Italia i metallurgici sono nella stragrande maggioranza aderenti all'organizzazione della C.G.I.L. cioè alla F.I.O.M.; mentre in un organismo nel quale i lavoratori metallurgici hanno diritto di avere due rappresentanti, il Governo italiano, democraticamente, ha nominato due rappresentanti completamente al di fuori dell'organizzazione che ha non una maggioranza relativa, ma che ha organizzato la stragrande maggioranza dei metalmeccanici in Italia.

Non solo; è avvenuto un altro fatto, non è di competenza di questa interrogazione, ma lo faccio notare perchè dimostra come la sua argomentazione tenta celare l'indirizzo del Governo che è ben altro. Anche nella nomina testè avvenuta per la Commissione dell'industria, di cui si discuterà nell'altro ramo del Parlamento, tra venticinque rappresentanti della Confindustria vi sono due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, ebbene nessuno è della Confederazione generale del lavoro. È una forma di democrazia che si commenta da sè. L'operato del Governo è veramente un insulto ai lavoratori italiani, che non possono sentirsi rappresentati che da chi è membro della grande organizzazione che rappresenta la stragrande maggioranza dei lavoratori: la C.G.I.L. E lei, onorevole Sottosegretario, viene qui a fare del-

la bizantineria; la realtà è però quella che lei sto dicendo. Io non sono avvocato, sono un organizzatore, sono un operaio e sento di poter affermare che voi in questa maniera avete usurpato i nostri diritti. Voi non avevate il diritto di nominare i rappresentanti dei lavoratori altro che tenendo conto dell'indirizzo della Costituzione. Voi parlate sempre di democrazia; dite sempre: siamo democratici, vogliamo essere democratici! Ma che razza di democrazia è la vostra, signori del Governo, se quando si tratta di nominare dei rappresentanti dei lavoratori andate a cercarli tra la minoranza dei lavoratori ed escludete quelli della maggioranza? Non avete neppure avuto il pudore di dire: nominiamone uno della minoranza e l'altro della organizzazione della maggioranza. Cerchiamo magari di trovare un accordo tra gli interessati. Non sono dei misteri che in queste circostanze si cerca di trovare un accordo tra le diverse organizzazioni sindacali interessate. Invece no, voi avete preso due rappresentanti delle organizzazioni minoritarie e avete detto: questi sono gli esperti. Saranno i vostri esperti, ma non gli esperti dei lavoratori iscritti nella stragrande maggioranza alla Federazione impiegati metallurgici della C.G.I.L. Forse non saranno neppure gli esperti di quei pochi lavoratori che sono iscritti alle organizzazioni a cui quei due signori appartengono, perchè la politica che loro approvano è la politica del F.I.M. che tende a smobilizzare le nostre industrie e ad aumentare ogni giorno il numero dei disoccupati. Era nostro diritto democratico controllare il denaro che volevamo si spendesse per incrementare la produzione e non per smobilizzarla. Ecco perchè la vostra politica può essere definita una cieca politica di parte che non tiene conto di quelli che sono i diritti veri in un Paese democratico. Per questo sono completamente insoddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore De Bosio al Ministro del tesoro così formulata: « Il Governo ha promesso ripetutamente un provvedimento legislativo per la disciplina organica e completa della materia relativa al risarcimento dei danni di guerra.

« Chiedo di conoscere a che punto si trova l'elaborazione di questo tanto atteso ed invocato

provvedimento, e la data in cui presumibilmente sarà presentato al Parlamento » (1465).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli senatori. Nel marzo dello scorso anno il Ministro del tesoro nominava una commissione ministeriale che doveva elaborare un provvedimento legislativo per la disciplina organica e completa della materia relativa al risarcimento dei danni di guerra. La Commissione iniziò i suoi lavori. Successivamente, però, credette opportuno nominare una sottocommissione e questa nel dicembre dello scorso anno fu in grado di presentare alla Commissione il progetto da essa elaborato. Con alacrità notevolissima la Commissione ha proceduto all'esame completo di quel progetto. Posso assicurare l'onorevole interrogante che quel progetto, definitivamente elaborato, è già stato presentato al Ministro, il quale a sua volta lo ha presentato al Consiglio dei ministri. Mi consta che i singoli Ministri sono stati investiti dell'esame di questo progetto. Potrei dare assicurazione che in una epoca molto prossima, che potrebbe essere anche la ventura settimana, il Consiglio dei ministri procederà all'esame ed, io penso, anche all'approvazione del disegno di legge. Immediatamente esso passerà all'esame delle Camere.

Aggiungo che già, presso la Camera dei deputati, è stata nominata una Commissione speciale per l'esame di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare che verte sulla stessa materia. Talchè, potendosi procedere all'esame contemporaneo e della proposta di legge d'iniziativa parlamentare e del disegno di legge ministeriale, è pensabile che il più sollecitamente possibile anche questa materia che tanto interessa il Paese, potrà essere definitivamente disciplinata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Bosio per dichiarare se è soddisfatto.

DE BOSIO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario dei precisi affidamenti datimi e riconosco che è doveroso dargli atto dell'opera attiva da lui svolta, affinché questo importante e grave problema per il nostro Paese venga finalmente risolto.

L'onorevole Sottosegretario, al primo Congresso nazionale delle associazioni sinistrati e danneggiati di guerra, tenuto a Roma il 14 di-

cembre scorso, assicurò che il disegno di legge era pronto per venire sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri e, successivamente, per essere presentato al Parlamento.

Speravo di apprendere oggi qualche nuova più tranquillante, che togliesse dall'animo dei sinistrati e dei danneggiati il dubbio che questo progetto faccia la fine di tanti altri studi e proposte.

Ho avuto occasione, onorevole Sottosegretario, di intervenire a diversi congressi provinciali di sinistrati di guerra, e le assicuro che è oltremodo avvilente il sentire la sfiducia ormai radicata intorno all'effettiva definizione del problema, all'emanazione ed attuazione della relativa legge. È necessario far cessare al più presto questo stato d'animo di sfiducia, che si ripercuote anche sul Parlamento, ritenuto incapace di affrontare e portare a compimento leggi tanto fondamentali per la ricostruzione del nostro Paese.

Non entro nel merito del problema, ma raccomandando all'onorevole Sottosegretario che sia tenuta presente, anzitutto, la situazione dei sinistrati e danneggiati che versano in difficili condizioni economiche e finanziarie: gli artigiani, le piccole aziende, i danneggiati che avevano una sola casa e non poterono ricostruirla.

I provvisti di mezzi, le grandi aziende, i possessori di due o tre immobili hanno già, in gran parte, eseguito le riparazioni e possono venire risarciti, se potranno esserlo, in un secondo tempo.

Voglia il Ministro del tesoro considerare che i danari messi a disposizione dei danneggiati e sinistrati di guerra sono i meglio impiegati ai fini produttivi e ricostruttivi. Non occorrono piani complessi e macchinosi. Ogni sinistrato, ogni danneggiato provvederà subito alle opere di ricostruzione dando così lavoro a decine di migliaia, per non dire, a centinaia di migliaia di lavoratori.

Non vorrei che il problema finanziario frapponesse ancora ulteriori remore. Si attribuiscono cento o duecento miliardi del vasto piano degli investimenti a questo scopo; si escogiti un sistema organico di finanziamento; in tal modo si assicurerà la risoluzione del problema e si compirà opera saggia, giusta e altamente umana.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Di Rocco al Ministro del tesoro: « per conoscere le ragioni per le quali le indennità di studio e di carica ai Presidi e ai professori delle scuole secondarie sono pagate attraverso i Provveditori agli studi ed i Presidi, anziché mediante ruoli di spese fisse delle locali sezioni di tesoreria, e se non ritenga preferibile, anche per semplificazione amministrativa e per evitare i gravi ritardi che attualmente si verificano, disporre che siano pagate a mezzo dei ruoli di spese fisse delle locali sezioni di tesoreria, tanto più che già nel primo anno della istituzione di queste indennità si è adottato tale procedimento, con piena soddisfazione degli interessati, e che si è nuovamente adottato a decorrere dal 1° luglio 1950, per accordi intervenuti tra amministrazione ed organi di controllo, per pagamento delle indennità di carica a Rettori e dello stipendio e indennità accademica, ai professori di università » (1495).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al riguardo si comunica che, fino al 30 giugno 1949, le indennità di studio e di carica dovute al personale direttivo ed insegnante di ruolo delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica gravavano sugli stessi capitoli degli stipendi e, a suo tempo, furono date disposizioni perchè al pagamento fosse provveduto su rilascio di nota nominativa come per gli stipendi, senza però l'emissione dei prescritti ruoli di spesa fissa più volte richiesti dagli Uffici del tesoro.

Istituiti con l'esercizio 1949-50 appositi capitoli, le competenti Direzioni generali e la Ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, pur riconoscendo che al pagamento di quelle indennità si sarebbe dovuto provvedere con ruoli di spesa fissa, hanno convenuto sulla opportunità di provvedere, invece, mediante aperture di credito a favore dei Provveditori agli studi e dei capi d'istituto, stante l'assoluta impossibilità di far fronte all'emissione dei decreti e dei relativi ruoli di spesa fissa per circa venticinquemila unità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Rocco per dichiarare se è soddisfatto.

DI ROCCO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, sono lieto di sentire che anche da parte del Ministero si riconosce l'opportunità del sistema di pagamento adottato in precedenza, certamente migliore di quello attuale.

Il pagamento delle due indennità, di studio e di carica, attualmente è fatto con sistemi difformi. Infatti, mentre per le scuole dell'ordine classico, scientifico e magistrale, tali competenze vengono pagate attraverso il Preside e il Provveditore, mediante ordini di accreditamento, i professori e i presidi delle scuole dell'ordine tecnico, sono pagati attraverso il Provveditore. Ora, questi sistemi danno luogo ad inconvenienti gravi di ordine amministrativo e di ordine morale. Di ordine amministrativo perchè le segreterie sono soggette ad un lavoro eccessivo; da diversi anni a questa parte le segreterie degli istituti di istruzione media si sono trasformate in veri e propri uffici di contabilità, e trascorrono tutto il loro tempo a preparare prospetti in duplice o triplice copia per regolare i conti di tutte le varie indennità. E questo a detrimento degli altri compiti che non sono meno importanti ed onerosi. Un lavoro eccessivo svolgono anche le Presidenze, le quali, naturalmente, se sentono la loro responsabilità, debbono fare i dovuti controlli ed anche ciò a detrimento del lavoro di governo della scuola, importantissimo quest'ultimo nei confronti di un semplice lavoro di controllo, specie là dove i Presidi — e non sono pochi quelli che si trovano in queste condizioni — hanno anche l'obbligo dell'insegnamento.

Il sovraccarico di lavoro si riversa sugli uffici di contabilità dei Provveditorati agli studi, dove affluiscono i prospetti di tutta la provincia; e, quando si pensa che i Provveditorati lamentano tutti una carenza di personale, è facile intuire i gravi inconvenienti cui dà luogo questo macchinoso sistema.

Fra i tanti cito quello della riscossione dei mandati che è sollecita per i professori residenti nel capoluogo dove ha sede la Banca d'Italia, mentre non hanno questo privilegio gli insegnanti della periferia. E qui entriamo negli inconvenienti d'ordine morale consistenti nel ritardo, talvolta eccessivo, nel percepire la indennità. Quando tutto procede bene il ritardo di dieci, quindici giorni debbo ammettere che

sia normale. Vero è che ci sono dei Prèsi diligenti che provvedono a pagare alla fine del mese, ma non tutti sono in queste condizioni. D'altra parte il Ministero non accredita i fondi in unica volta, ma a scaglioni e, entro un determinato termine, i Prèsi e i Provveditori, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a far la richiesta. Ora, per quanta buona volontà ci si metta, c'è sempre un certo numero di istituti o di provveditorati che la richiesta non la fanno tempestiva e purtroppo il Ministero non sempre invia i fondi puntualmente. Allora il ritardo assume l'ordine di mesi e mesi. Io so di scuole dove da due o tre mesi non si percepisce l'indennità di studio. Ce n'è abbastanza perchè i professori e i Prèsi si lamentano. Il problema è attuale. Io ho sott'occhio un telegramma diretto al Ministero della pubblica istruzione dove è detto che i sindacati provinciali e i singoli interessati, segnalano « mancata corresponsione assegni et indennità ». S'invocano provvedimenti atti ad eliminare « attuali gravissimi inconvenienti » e « predisporre prossimo bilancio onde evitare ripetersi inconvenienti medesimi ». È chiaro che il professore fa i suoi conti per la fine del mese e deve potersi basare su qualcosa di sicuro. Invece con questo sistema egli non sa mai quel che deve percepire. La maggiore tempestività da parte del Ministero nell'accreditare i fondi quando questi vengono richiesti, eliminerebbe l'altro inconveniente che, quando i fondi stanno per esaurirsi e non bastano per pagare tutti, i professori di talune scuole vengano pagati ed altri no, oppure ricevano degli acconti che impongono poi richiamo di conti e operazioni fastidiose.

Il rimedio migliore è quello di semplificare e, per i professori di ruolo, quello di ripristinare i ruoli di spesa fissa data la natura delle indennità in parola. Le ragioni addotte dall'onorevole Sottosegretario non mi sembrano sostanziali. Si tratta di tempo e di buona volontà per preparare i decreti, che d'altronde non credo debbano emettersi per i singoli professori. Pertanto, pur ringraziando l'onorevole Sottosegretario della risposta, non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto. Faccio appello allo stesso onorevole Sottosegretario perchè si renda conto dello stato d'animo della categoria che attende che, almeno col prossimo esercizio, sia

semplificato il pagamento delle indennità e si ritorni ai ruoli di spese fisse.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Milillo, al Ministro dell'interno: « per sapere se approva il provvedimento con cui il prefetto di Potenza ha sospeso dalla carica il sindaco di San Severino Lucano reo di essersi fatto promotore della raccolta di firme per la petizione della pace » (1496).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il sindaco di San Severino Lucano si rese promotore della raccolta di firme contro lo impiego della bomba atomica e per la nota petizione di Stoccolma, ed inoltre ebbe la cura di provvedere di persona alla diffusione degli stampati relativi.

In tal mondo ha assunto un atteggiamento improntato a spirito di parte e faziosità che, data anche la carica ricoperta, ha determinato in buona parte dei cittadini, sottoposti ad inammissibili indagini sulla loro opinione politica, insofferenze e malumori, creando, così, le premesse di perturbamenti dell'ordine pubblico.

Il comportamento del Sindaco è stato manifestamente inconciliabile con i fondamentali doveri del capo di un'amministrazione comunale; non bisogna dimenticare che egli adempie a funzioni prevalentemente esecutive e che oltre a quelle di rappresentante dell'amministrazione comunale ha anche le attribuzioni di ufficiale del Governo; egli rappresenta tutti i cittadini e non può pretendere di considerarsi l'espressione di una determinata maggioranza di opinioni politiche; egli deve quindi astenersi da quegli atti che sono estranei ai suoi compiti di istituto.

Queste le ragioni che ne hanno determinato la sospensione dalla carica a' termini dell'articolo 149, comma settimo del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Milillo, per dichiarare se è soddisfatto.

MILILLO. Evidentemente, onorevoli senatori, siamo in presenza di una nuova dottrina di diritto amministrativo, perchè qui non si tratta di una qualsiasi infrazione ai doveri della carica, ma si tratta addirittura di inibire a un Sindaco, solo perchè tale, l'esercizio dei suoi di-

ritti di cittadino. Io leggo nel decreto con cui il prefetto di Potenza sospendeva il sindaco di San Severino Lucano, questa motivazione, che oggi l'onorevole Sottosegretario fa sua, e che, ripeto, è degna di essere consacrata in una nuova concezione del diritto amministrativo: « Il sindaco si è reso promotore per la raccolta di firme per l'adesione al noto manifesto di Stoccolma, curando personalmente — questo è veramente grave! — la diffusione degli stampati per la raccolta delle firme stesse. Considerato — aggiunge il prefetto — che con tale comportamento informato ad atteggiamenti di faziosità — sicchè la raccolta delle firme per la pace, una iniziativa politica sia pure di parte, (voglio anche consentire che possa considerarsi tale) sarebbe, per ciò solo, un atteggiamento di faziosità — il predetto Sindaco, dimentico della carica ricoperta... ». Ma in che cosa consiste la carica di sindaco? Quali sono le funzioni del sindaco? Deve forse dimenticare, il sindaco, le opinioni, anche politiche, di coloro che lo hanno eletto? Era o non era il sindaco di San Severino Lucano un eletto dalle masse popolari? Era o non era un eletto di elettori socialisti, comunisti, ecc., elettori del fronte popolare, elettori di opposizione al Governo? Non interpretava egli il pensiero dei suoi elettori e non aveva egli il diritto per conto suo di prendere una qualsiasi iniziativa politica? Ebbene il Prefetto ha detto che egli si è reso promotore e sostenitore di una iniziativa di parte estranea e in contrasto con i doveri inerenti alle funzioni di ufficiale del Governo e di ufficiale di pubblica sicurezza. Ma perchè? quali sarebbero i doveri di ufficiale del Governo? Il fatto di prendere un'iniziativa in contrasto con la politica ufficiale del Governo significa forse venir meno ai doveri di sindaco o di ufficiale del Governo? Ma che cosa credete che possa e debba essere un sindaco? Che debba essere l'esecutore supino, passivo della politica del Governo? Ma il sindaco, anche in questa sua qualità, deve intendersi come un ufficiale dello Stato e non già del Governo: siamo dunque ancora una volta alla confusione tra Stato e Governo?

Signori senatori, è inutile commentare episodi di questo genere, il commento migliore lo fece nello stesso comune di San Severino Lucano un consigliere della minoranza, perchè successiva-

mente, in una riunione del Consiglio comunale, questo all'unanimità deplorò il gesto fazioso del prefetto ed il consigliere della minoranza Lambra Giuseppe propose — come si legge nel testo della deliberazione — di inserire nel deliberato che il sindaco gode la simpatia, non solo delle masse lavoratrici — sappia l'onorevole Sottosegretario che si tratta di un sindaco veramente stimato perchè si è prodigato o prò del suo Comune — ma dell'intera popolazione, « che è rimasta stupita alla notizia dell'inaspettato decreto prefettizio »; e propose altresì di invitare il sindaco a rimanere in carica « perchè il prefetto, accertata la verità, non può non revocare il decreto emesso ». Questa l'opinione dei consiglieri di minoranza di San Severino Lucano.

Di questo passo, onorevole Sottosegretario, non so dove potremo arrivare: sentiremo che è stato revocato un sindaco magari perchè leggeva l'« Unità » o perchè rideva clamorosamente dinanzi ad un manifesto della campagna della verità. Nel vostro cieco furore, nella vostra paura di tutto ciò che suona iniziativa per la pace, voi non vi accorgete, oltre tutto, che cadete nel ridicolo e dimenticate, onorevoli signori del Governo, che il ridicolo uccide. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dei senatori Grisolia, Marani, Rizzo Domenico, Nobili e Giua al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno: « per conoscere se e come intendano dare tempestiva esecuzione alla legge 25 ottobre 1949, n. 762, che fissa al 31 dicembre 1950 la scadenza del termine già prorogato per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali » (1516).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È evidente che il Governo in mancanza di una legge elettorale non può dare esecuzione alle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali.

Per quanto riguarda le elezioni provinciali si è peraltro fatto un passo forse decisivo, già avendo la Camera dei deputati approvato la legge relativa in seduta e stamane avanti la 1^a Commissione del Senato si è ultimata la discussione del progetto stesso, che si ha ragione di

ritenere verrà sottoposto quanto prima a questo ramo del Parlamento.

Per quanto riflette le elezioni regionali è noto che il Governo fin dal 10 dicembre 1948 ha presentato alla Camera il progetto n. 211 intitolato « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » e che l'11 novembre 1949 è stata dalla 1^a Commissione approvata la relazione stesa dagli onorevoli Tosato, Migliori, Lucifredi, Resta e Russo; e così dicasi del progetto di legge n. 986, « norme per le elezioni dei Consigli regionali »

Gli oggetti dovevano essere fissati nuovamente all'ordine del giorno della Camera

Come l'onorevole Scelba in punto già ebbe a dichiarare il 22 dicembre 1950 alla Camera, non può essere mosso rilievo al Governo che si era reso parte diligente presentando fin dal 1948 il disegno, nè al Parlamento che ha ritenuto dare la precedenza ai disegni di legge di carattere sociale ed in ultimo a quelli relativi alle elezioni comunali e provinciali.

Come è stato portato quasi al termine il decorso di questi importanti disegni di legge, altrettanto avverrà per il disegno di legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali; il che mi auguro come convinto regionalista; ed il Governo, come esplicitamente fu già dichiarato, non appena tale legge sarà pronta, vi darà senz'altro esecuzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Grisolia per dichiarare se è soddisfatto.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta debbo rimproverare me stesso per avere, in un argomento di tale natura, presentato un'interrogazione in luogo di una interpellanza, ciò che mi avrebbe oggi consentito di parlare a lungo.

La risposta dell'onorevole Sottosegretario Bubbio mi autorizzerebbe ad incominciare a leggere la relazione da lui scritta circa due anni fa, in occasione della legge Bergmann; ma io, rinviando ad altra occasione tale lettura, voglio ora limitarmi a ricordare quanto l'onorevole ministro Piccioni ebbe a dichiarare in quest'Aula, nella seduta del 21 ottobre 1949, a conclusione di un suo intervento, in sede di discussione sul disegno di legge dei deputati Lucifredi ed altri, relativo ad una seconda proroga del termine per l'effettuazione delle ele-

zioni dei Consigli regionali e degli organi eletti delle amministrazioni provinciali.

L'onorevole Piccioni, nella veste di Vice Presidente del Consiglio dei ministri, tenne ad affermare in quella circostanza: « Siamo d'accordo, onorevoli senatori: nessuno di noi onestamente potrebbe pensare alla burletta del ripetersi indefinito dei nuovi termini, uno successivo all'altro. Questo sarebbe non già una violazione costituzionale ma il ludibrio del dettato e del comandamento della Costituzione stessa ». Oggi, onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, ci troviamo proprio in presenza di una vera beffa della Carta costituzionale perchè il Governo volutamente dimentica la legge nonchè le discussioni, e i richiami che vengono dal Parlamento. Già un vivace dibattito si è avuto nel 1948, circa la proroga o meno del termine per le elezioni regionali e provinciali. Eminentissimi parlamentari hanno disquisito ampiamente sulla parola « indette » della VIII disposizione transitoria. Vi è stato anche qualche autorevole membro del Governo che parlando ha dato l'impressione di essere venuto qui dopo aver consultato i più perfetti vocabolari italiani, e tutti ricorderanno l'impegno posto da tale rappresentante del Governo nel voler dimostrare la differenza tra « indire » e aver luogo »!

Impegno solenne venne assunto nello stabilire che le elezioni in oggetto avessero luogo entro il 29 ottobre 1949, qualora non fossero state effettuate prima. Ma tale termine veniva ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1950; data questa trascorsa senza che le elezioni siano state effettuate! Non solo le elezioni non hanno avuto luogo nè sono state indette; ma per giunta il Governo, che spesso richiama i cittadini alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, anche di quelle ingiuste, non ha neanche avuto l'accortezza di chiedere, sia pure in forma tutt'altro che ortodossa dal punto di vista costituzionale, una terza proroga prima del 30 dicembre scorso, sicchè oggi ci troviamo in una ben strana situazione dal punto di vista del doveroso rispetto della Costituzione.

Onorevole sottosegretario Bubbio, io incomincio a credere che anche lei, regionalista di vecchia data, non lo sia più al pari di tutti gli ex popolari, regionalisti per definizione! Forse perchè oggi le elezioni regionali dareb-

bero un risultato tutt'altro che favorevole alla Democrazia cristiana e alla stessa maggioranza governativa per tutto quello che di dannoso hanno saputo fare ai danni del nostro Paese.

Eppure sin da due anni fa è stato fatto presente che esistevano gli strumenti per effettuare le elezioni regionali e provinciali. Si sarebbe, ad esempio, potuto ricorrere, per le elezioni regionali, alle leggi già applicate per le Regioni a statuto speciale, in particolare a quella per la Sicilia, con gli opportuni adattamenti, e ciò per tener fede non solo alla Costituzione ma anche al tassativo impegno assunto dal Parlamento e dal Governo di effettuare dette elezioni entro il periodo di proroga sia la prima volta, entro il 29 ottobre 1949, o quanto meno la seconda volta, entro il dicembre 1950. Così come si sarebbe potuto fare per le elezioni provinciali, prendendo a base la legge del 1915, sempre con qualche adattamento.

Vero è che il Governo, come giustamente è stato rilevato nell'altro ramo del Parlamento, non ha gran fretta di dar vita all'ente regionale, non tanto perchè in alcuni suoi membri si sia forse molto affievolita l'idea regionalistica; ma perchè si sa che, con l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali, si avrebbe come conseguenza una radicale trasformazione della vita degli Enti locali e quindi l'onorevole Scelba non potrebbe più sbizzarrirsi a sostituire sindaci ed assessori con commissari. Inoltre, lo stesso Ministro dell'interno verrebbe a trovarsi senza la pregevole compagnia dei prefetti; ed è ormai noto che egli — malgrado i suoi atteggiamenti donchisotteschi — non saprebbe vivere senza gli autori di ordinanze arbitrarie e provocatorie, perchè emesse contro lo spirito della Costituzione, in spregio alle stesse leggi vigenti e persino in contrasto con i deliberati dei magistrati. (*Applausi dalla sinistra e commenti*).

La verità è che il Governo si preoccupa più della legge dei pieni poteri economici, delle leggi per la cosiddetta difesa civile e di riforma di talune norme del Codice penale, ecc., mentre boicotta la sollecita approvazione delle leggi basilari per l'attuazione della Carta costituzionale, che purtroppo viene considerata al pari di una trappola!

Onorevoli senatori, mi sia consentito di rilevare, che i colleghi Roveda e Milillo — quando hanno testè dichiarato, rivolgendosi al Governo, l'uno « che razza di democrazia è la vostra », e l'altro che « di questo passo non si sa dove andiamo a finire » — hanno peccato di ingenuità politica; perchè il Governo democristiano sta già seguendo gli stessi sistemi di un triste regime che lo ha preceduto.

Come giustamente ebbe ad affermare il senatore Tullio Benedetti qui, il 16 dicembre 1948, all'inizio del fascismo si cominciò con analoga carenza governativa e con qualche modesta violenza di legge per poi finire con l'offendere il popolo italiano e il Parlamento. « Tutto si svolse allora come si inizia oggi: quando venne il fascismo, un provvedimento da niente, pur violando la legge, si poteva adottare perchè era utile; perchè quello che esisteva prima non andava bene; e allora si disse benvenuto al fascismo che correggeva il piccolo difetto » violando la legge! Così sta accadendo oggi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel concludere mi sia concesso di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla sorte delle leggi elettorali. Il Governo, prima le ha presentate, poi le ha ritirate per ripresentarle modificate.

Anzi, nel dicembre 1950 è stata ripresentata una legge concordata fra tre o quattro « autorevoli » esponenti dei vari partiti di maggioranza: questi eminentissimi, mentre nell'altro ramo del Parlamento era già stata presentata una relazione su altro disegno di legge relativo alla stessa materia, hanno ritenuto essere corretto mettersi d'accordo sul modo con cui fare la nuova legge, subordinando l'accordo non all'interesse del Paese ma al proprio tornaconto di bottega. È quindi giusto, anzi indispensabile, che dal Parlamento siano denunciati apertamente, senza perifrasi di sorta, questi persistenti abusi, queste malefatte costituzionali e queste violazioni della legge comune, da parte del Governo, ciò che rappresenta una vera offesa per tutta la Nazione.

È per queste ragioni che io, mentre come senatore mi dichiaro completamente insoddisfatto per la risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, come cittadino italiano esprimo la mia indignazione per questo atteggiamento del Governo.

Trasformo pertanto, onorevole Presidente, la mia interrogazione in interpellanza, per poi tramutarla, se del caso, in mozione al fine di dare la possibilità ad altri colleghi di intervenire in sì delicata materia. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Milillo al Ministro di grazia e giustizia: « per sapere quali alte considerazioni giuridiche e morali hanno motivato il rigetto della richiesta di autorizzazione a procedere contro il sottufficiale dei carabinieri che il 15 dicembre 1949 uccise in Montescaglioso Giuseppe Novello, contadino » (1517).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In relazione ai fatti oggetto della interrogazione informo che l'autorizzazione a procedere nei confronti del brigadiere dei carabinieri Conti Vittorio fu negata nella precipua considerazione che l'uccisione del Novello Giuseppe ebbe a derivare da un colpo esplosivo dal mitra in possesso del suddetto brigadiere Conti mentre costui veniva aggredito e percosso da una folla tumultuante ed eccitata composta di circa duemila persone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Milillo per dichiarare se è soddisfatto.

MILILLO. I fatti cui si riferisce questa interrogazione sono ancora dolorosamente vivi nel cuore degli italiani. All'alba del 15 dicembre 1949, improvvisamente nell'abitato del comune di Montescaglioso, facevano irruzione alcune centinaia di carabinieri i quali penetravano nelle case e procedevano a degli arresti chiaramente arbitrari, non disposti con mandato di cattura. La popolazione si riversò per le strade e senza che alcun gesto di violenza fosse partito dalla folla, ad un certo punto si videro cadere due braccianti, uno dei quali — Giuseppe Novello — lasciò la vita ed è tra gli eroi indimenticabili del martirologio del proletariato italiano. Io qui non starò a discutere il modo con cui i fatti si svolsero, non starò a discutere se ci fu o non ci fu violenza da parte della folla e se il carabiniere sparò perchè credette di essere fatto oggetto di assalto da parte degli intervenuti. Un punto è certo, che un contadino fu ucciso ed un altro contadino gravemente ferito. Suprema irrisione, anche il fe-

rito oggi è processato per resistenza alla forza pubblica. Per questi fatti la Procura della Repubblica, giudicando in modo evidentemente indulgentissimo, aveva richiesto l'autorizzazione a procedere contro il carabiniere Conti Vittorio solo per il reato di omicidio colposo. Questa autorizzazione è stata negata dal Ministero della giustizia con la motivazione che oggi qui abbiamo sentita.

Onorevoli senatori, io ricordo che all'indomani dei fatti di Melissa, che avevano preceduto di poco l'eccidio di Montescaglioso, l'onorevole Scelba, forse premuto dalla pubblica indignazione, ebbe a dichiarare in modo categorico che il Governo non avrebbe fatto ricorso all'articolo 16 del Codice di procedura penale, per negare l'autorizzazione a procedere contro gli agenti di polizia responsabili della morte dei braccianti di Melissa. Io non so, perchè non me ne sono occupato in modo particolare, quale sia stata la sorte della richiesta di autorizzazione a procedere in seguito ai fatti di Melissa; so che oggi viene negata l'autorizzazione a procedere nei confronti di codesto carabiniere, il quale sparò intenzionalmente come è dimostrato dalla direzione dei colpi, dalle ferite, che si sono tutte riscontrate all'esame necroscopico e poi alla autopsia, rivolte dall'alto in basso, sicchè la prima versione che fu fornita dall'onorevole Scelba alla Camera, e cioè che il mitra in possesso del carabiniere avesse esplosivo dei colpi nel cadere dalle mani di chi lo impugnava, è rimasta smentita dagli accertamenti giudiziari. Ebbene ciò nonostante, oggi il Governo si trincerava dietro un disposizione caratteristicamente fascista, quale è quella dell'articolo 16 del Codice di procedura penale, e nega l'autorizzazione a procedere, ledendo così in modo scandaloso la tanto conclamata indipendenza della Magistratura, poichè è ben chiaro che la Magistratura avrebbe potuto eventualmente anche mandare assolto il carabiniere, ma il solo fatto di avere sottratto al suo giudizio questo doloroso episodio dimostra ancora una volta che, in Italia, secondo la mentalità di questo Governo, non vi sono altri poteri se non i poteri della polizia, che in Italia, di fronte alla polizia, non v'è Magistratura che tenga, come del resto non vi è Parlamento che tenga: vi è soltanto lo strapotere, l'arbitrio poliziesco. In queste condizioni, di fronte a que-

sti fatti che dimostrano quale sia il vero volto della politica di questo Governo, al di là della maschera di falsa democrazia di cui ama ammantarsi, noi non possiamo non elevare una alta ed indignata protesta, che va al di là di quest'Aula e fa appello al Paese. La democrazia ed il diritto sono da questo Governo calpestati ogni giorno ma ciò non impedisce e non impedirà ai grossi calibri del partito dominante di proclamare nei comizi domenicali che la Democrazia cristiana difende le libertà e la civiltà occidentale. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'ultima interrogazione all'ordine del giorno è quella rivolta dai senatori Putinati, Mancinelli e Bosi ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste: « per conoscere quali provvedimenti intendano prendere il primo, contro il brigadiere dei carabinieri della stazione del comune di Lagosanto, Scarso Italiano, il quale da circa due mesi, con abuso di potere, bastona, fa bastonare i lavoratori del luogo sui terreni occupati simbolicamente e in caserma, quando vengono arrestati; il secondo, per sapere i motivi per i quali, nonostante la Commissione addetta all'assegnazione delle terre incolte o mal coltivate abbia giudicato tali quelle nella zona di Lagosanto, detta « La Motta », non venga applicata la legge » (1535).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli addebiti rivolti al sottufficiale, comandante la stazione dei carabinieri di Lagosanto, sono destituiti di fondamento: nessuna prova, nessun fatto specifico sono stati prodotti né dalle pretese vittime né da altri, che si sono valse di frasi generiche. L'azione dell'Arma è stata sempre improntata alla perfetta osservanza delle disposizioni di legge; la tradizione dell'Arma, come a tutti è noto, è una tradizione elevatissima e noi non possiamo ammettere, come si è scritto nell'interrogazione, che questi militi abbiano effettuato bastonature in carcere o fuori.

L'azione dell'Arma è stata improntata alla perfetta osservanza delle disposizioni di legge e, sempre proporzionata all'atteggiamento dei dimostranti, è rivolta a ripristinare l'ordine turbato ed a salvare il prestigio della legge e

dell'Arma. È da notare, e lo sa meglio di me l'onorevole interrogante, che a Lagosanto operare è particolarmente difficile; uso questa frase che può anche far comprendere la gravità delle funzioni e le difficoltà contro cui l'Arma deve battersi.

L'ambiente in cui l'Arma di Lagosanto opera è particolarmente difficile e le dimostrazioni e le occupazioni simboliche si ripetono a catena. Questo è indizio di una situazione economica dolorosa e preoccupante, ma che non può legittimare gli eccessi cui questi dimostranti si lasciano spesso portare.

E in questo senso si deve riconoscere che l'azione di quel sottufficiale è stata equilibrata ed il suo personale prestigio ha potuto spesso evitare il peggio. È poi superfluo rilevare che a tutt'oggi non venne presentata alcuna querela o denuncia circa pretesi maltrattamenti od arresti, e posso assicurare che in tale eventualità verrebbero fatte rigorose indagini. Sarebbe anzi dovere del Ministero quello di far sì che la verità potesse essere chiarita, perchè noi siamo i primi a deprecare ogni eventuale eccesso da parte degli agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione si precisa che la Cooperativa agricola « lavoratori della terra » di Lagosanto ha presentato, in data 12 dicembre 1950, alla Commissione provinciale per l'assegnazione di terre incolte domanda di concessione della tenuta « Motte » per 9 anni. La Commissione, esaminata la domanda e sentite le parti il giorno 23 dicembre 1950, ha effettuato un sopralluogo il giorno 2 gennaio 1951 ed ha preso la sua decisione il giorno 5 gennaio 1951. Il parere espresso dalla Commissione — contrario a maggioranza (5 contro 1) alla concessione richiesta — è stato comunicato al Prefetto in data 10 gennaio 1951 ed è in corso la emissione del decreto prefettizio che, su conforme parere della Commissione, respinge la istanza della Cooperativa. È pertanto evidente che l'affermazione che non sia stata applicata la legge, nonostante la Commissione abbia giudicato incolti i terreni della tenuta « Motte », è del tutto contraria alla verità: la Commissione ha infatti detto esattamente il contrario, mentre il decreto prefettizio non è ancora stato

emesso, nè la decisione sulla domanda è stata ancora ufficialmente comunicata a nessuno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Putinati per dichiarare se è soddisfatto.

PUTINATI. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, le ragioni per le quali è stata presentata questa interrogazione vanno ricercate nella situazione particolarmente grave della nostra provincia di Ferrara e in ispecie del basso ferrarese, cioè nel comune di Lagosanto e negli altri comuni del basso ferrarese, dove queste popolazioni del delta padano da diversi anni rivendicano la possibilità di lavorare. È da diversi anni che queste popolazioni vengono martoriate e vengono selvaggiamente bastonate, perchè dimostrano il loro malcontento per i mancati provvedimenti del Governo.

Se mi sono permesso di porre nell'interrogazione che questo tristo Italiano Scarso si permette di bastonare ed esercitare violenza contro dei lavoratori, è perchè, onorevole Sottosegretario, mi sono trovato io personalmente alla presenza di questo bastonatore ed ho visto personalmente le sue violenze. A lei che ha cercato di mettere in risalto le alte funzioni della benemerita, nel comune di Lagosanto, faccio osservare che alla presenza mia e dell'onorevole Giuliana Nenni, siamo stati beffeggiati dai carabinieri e da Italiano Scarso; sia lungo la strada, sia in caserma, dove il brigadiere si è rifiutato di riceverci, non sapendo che eravamo due parlamentari che volevamo conoscere i motivi delle bastonature selvagge che erano state inflitte ai lavoratori, uomini e donne. Ma non è tutto qui il problema: questa situazione particolare ha determinato (e lei ne è a conoscenza, onorevole Sottosegretario) anche i luttuosi fatti di Comacchio; fatti che sono avvenuti sotto la medesima tenenza comandata dallo stesso signor tenente Caroppo, questo tenente che non fa che violentare, bastonare e sparare addosso ai lavoratori, come ha fatto recentemente anche a Comacchio, questo tenente che è già stato denunciato per ben due volte alla Procura generale di Ferrara ed i processi contro di lui non sono stati ancora iniziati.

Questa è la situazione, onorevole Sottosegretario, ma se lei crede che io possa dimostrare quanto ho affermato nella interrogazione po-

trei farlo benissimo, perchè ho i nominativi e ci sono i testi anche che confermano ciò: sono 13 le persone che sono state selvaggiamente bastonate nell'ultima manifestazione simbolica; inoltre lei potrebbe domandare anche a quei giornalisti che si sono trovati per caso ai fatti, successi in quella occasione, quelli de « Il Tempo », dell'« Omnibus » e de « L'Europeo » che potrebbero attestare che nella stessa giornata quei lavoratori per ben quattro chilometri hanno cominciato a prendere bastonate e ne hanno prese fino alla sera tardi, e quando hanno smesso di bastonarli sono andati a cercarli nelle case di notte, violando il domicilio di queste povere famiglie, le quali sono soltanto colpevoli di aver manifestato il loro malcontento e di essere esasperate dalla disoccupazione e dalla miseria.

Questa povera gente è da anni che ha fame, e che invano chiede in tutte le forme che gli si dia un'occupazione qualsiasi. Lei sa, onorevole Sottosegretario, che sono state diverse le manifestazioni verificatesi nella bassa valle padana, lei sa quante volte noi parlamentari abbiamo parlato con i ministri Campilli, La Malfa ed altri, per chiedere di venire incontro a queste esigenze. Ma sino a questo momento non si è dato un centesimo nè per irrigazioni, nè per le bonifiche, nè tantomeno per le terre incolte, per le quali esiste la legge Gullo-Segni, che nessuno vuole applicare: sia i proprietari che il Governo.

Il problema delle terre incolte nel basso ferrarese è assai grave. La tenuta « La Motta » è di proprietà della società di bonifica dei terreni ferraresi, ed appunto perchè di proprietà di questa grande società ancora nessuno si è recato sul posto, a cominciare dal responsabile dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara, fino a tutti gli altri presenti; si erano trovati tutti d'accordo nel constatare che quelle terre erano mal coltivate e che dovevano essere assegnate alle cooperative. Ma poi, quando si sono trovati alla presenza degli organi governativi, tutti hanno detto di no, anche se prima avevano detto di sì.

Prima di concludere vorrei aggiungere qualche dato biografico del brigadiere Italiano Scarso, il quale nel '43, durante il periodo della sua permanenza alla caserma dei carabinieri di Conselice, si è rivelato uno dei peggiori fa-

scisti repubblicani. Il 25 luglio ha fatto chiamare in caserma un operaio e gli ha rotto la testa picchiandolo per due ore. Inoltre dopo l'8 settembre del 1943 si mise al servizio dei repubblicani e diventò uno dei più feroci persecutori dei giovani renitenti, e ancora oggi dice apertamente che vuole ammazzare tutti i comunisti e tutti coloro che sono contrari al Governo. Tali le dichiarazioni di questo signor brigadiere Italiano Scarso, che spesso ubriaca i carabinieri che in quello stato commettono le peggiori violenze.

Concludendo noi chiediamo che il brigadiere Italiano Scarso venga rimosso da comandante la stazione del comune di Lagosanto, sia perchè è un vecchio fascista e repubblicano e sia perchè continua a fare il fascista, commettendo ogni sorta di violenze, bastonando gli operai inermi che non fanno nulla di male. In secondo luogo, le popolazioni della zona chiedono che tutti gli arrestati, che sono 52, di cui attualmente ancora dieci si trovano in carcere, tutti lavoratori che non hanno fatto niente, vengano rilasciati. Infine chiedo che venga rispettata la Costituzione e si ponga termine ai soprusi e alle violenze che vengono commessi ai danni di quelle popolazioni. Chiedo che vengano dati i lavori per l'irrigazione del canale Trebba e Ponti e venga disposta l'applicazione della legge Gullo-Segni; chiedo infine che venga dato loro, attraverso un intervento del Ministero del lavoro, un sussidio immediato straordinario per poter venire incontro alla loro disoccupazione e alla loro miseria che è cronica. Per questi motivi, onorevole Sottosegretario, non posso ritenermi soddisfatto delle sue dichiarazioni. (*Approvazioni da sinistra*).

Sull'ordine dei lavori.

BENEDETTI TULLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI TULLIO. Signor Presidente, è un brevissimo ragionamento che intendo rivolgere personalmente a lei. Il 14 dicembre dell'anno scorso mi permisi di domandare alla Presidenza del Senato se intendeva far rispettare il Regolamento a proposito di un disegno di legge di mia iniziativa che si trovava all'esame della prima Commissione permanente. Il disegno di legge concerne il *referendum* po-

polare per l'abrogazione delle leggi ordinarie e per la convalida delle leggi costituzionali; ed io feci la domanda perchè ero preoccupato del fatto che, avendo presentato il disegno di legge fin da 8 mesi prima, cioè a dire nell'aprile, salvo errore, dell'anno decorso, avevo trovato che, attraverso lungaggini per me assolutamente inspiegabili, questo disegno di legge non aveva avuto e non aveva il suo corso normale. Ogni volta che qualcuno accennava a sollecitarne lo svolgimento, il disegno di legge faceva un passo avanti, ma poi si fermava e la cosa rimaneva al punto di prima. È per questo che, preoccupato del fatto, m'indussi a rivolgermi alla Presidenza chiedendo il rispetto del Regolamento. E qual'era l'articolo che invocavo?

Lo ricordo all'onorevole Presidente e ai colleghi: è l'articolo 32, il quale stabilisce che dopo due mesi dalla presentazione del disegno di legge alla Commissione competente, se la Commissione non ha deliberato in merito, esso viene in discussione all'Assemblea nel testo integrale redatto dal proponente. E io chiedevo appunto che il testo del mio disegno di legge venisse messo all'ordine del giorno del Senato dappoichè in Commissione, nonostante fosse già stata redatta la relazione dal collega Canaletti Gaudenti e fosse stata anche avviata la discussione degli articoli, il disegno di legge veniva sempre posposto ad altri.

Ebbi una risposta, in quel momento, quanto mai esauriente da parte del Presidente del Senato, il quale disse: le assicuro che il Regolamento sarà rispettato. Aggiunse: la Commissione ha sempre il diritto di domandare, nelle forme regolari, si capisce, due mesi di proroga per presentare la relazione.

Sono passati due mesi e la cosa è rimasta al punto di prima, non è andata nè avanti nè indietro: anzi ha fatto un piccolo passo avanti e due indietro, perchè mentre prima si trovava costantemente, il disegno di legge, all'ordine del giorno della 1^a Commissione, ora il risultato del mio intervento è questo: che non solo non è all'ordine del giorno dell'Assemblea, ma non è nemmeno all'ordine del giorno della Commissione, di modo che si deve dire che dorme della grossa.

In questo stato di cose, signor Presidente, rinnovo la preghiera a lei di voler far rispet-

tare quell'articolo 32 del Regolamento, la cui interpretazione è inequivoca. Io confido e mi aspetto da lei la stessa assicurazione datami dal Presidente Bonomi, fiducioso che questa abbia un esito più favorevole, e che i passi invece di essere uno in avanti e due indietro, siano tutti in avanti.

PRESIDENTE. Poco prima che domandasse di parlare il senatore Benedetti, io stavo per comunicare al Senato la seguente lettera inviata dal senatore Tupini, Presidente della 1^a Commissione permanente, all'onorevole Presidente del Senato:

« Onorevole Presidente,

la 1^a Commissione permanente nella riunione del 18 gennaio corrente anno deliberò di sospendere l'esame del disegno di legge, di iniziativa del senatore Benedetti Tullio: " *Referendum* popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali " (970). in considerazione del fatto che erano già all'ordine del giorno della Camera 1 disegni di legge nn. 349 e 148 sulla stessa materia. Ciò al fine di riprendere l'esame del disegno di legge n. 970 unitamente a quello dei due sopracitati disegni di legge non appena giungessero al Senato.

« Poichè peraltro i provvedimenti suddetti sono ancora presso la Camera, chiedo, a nome della 1^a Commissione, che venga concessa per la presentazione della relazione sul progetto Benedetti un proroga di 2 mesi ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Sulla questione sollevata dall'onorevole Benedetti io vorrei fare alcune osservazioni brevissime. La prima è che decisioni pertinenti al progetto di legge sul *Referendum* in quella seduta, richiamata nella lettera letta testè dell'onorevole Presidente della 1^a Commissione, non si erano prese; ci si era limitati a degli accordi, direi, di carattere cordiale, amichevole, ma non formali. E lo stesso fatto che la richiesta del Presidente della 1^a Commissione sia giunta solo oggi, mentre quelle tali decisioni dovrebbero risalire a molte settimane orsono, mi fa convinto che in realtà essa non riproduca una decisione del-

la Commissione, ma semplicemente una interpretazione, rispettabile s'intende, dell'illustre Presidente della Commissione stessa.

Ma il Regolamento, all'articolo 32, stabilisce che è la Commissione che può chiedere la proroga. In questo caso specifico non l'ha chiesta. Vorrei osservare inoltre che quand'anche la Commissione stessa l'avesse chiesta i due mesi di proroga previsti dall'articolo 32 sarebbero *ad abundantiam* trascorsi, perchè son già passati otto mesi dalla presentazione del disegno di legge. La norma del Regolamento non mira a conciliare piccole questioni di prestigio personale, ma a regolare ordinatamente i lavori del Senato. Evidentemente questi lavori verrebbero profondamente disordinati se ci abituassimo a credere che otto è uguale a due, il che è contrario non solo all'aritmetica ma anche alla nostra reciproca lealtà.

Colgo l'occasione per sottolineare l'esigenza imperiosa che il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Benedetti venga finalmente portato in Assemblea. Il problema del *referendum* da due anni stagna — adopero la parola con grande rispetto — presso la Camera dei deputati. Dia il Senato un esempio di sensibilità costituzionale ed assuma su di sè la responsabilità e l'onore di dare al popolo italiano una delle leggi fondamentali previste dalla Costituzione. Con ciò renderemo grazie al collega Benedetti che con lavoro minuzioso ha preparato il progetto, e all'onorevole Canaletti che con lavoro accurato ha saputo svolgerne una ampia relazione. Sarei lieto se la Presidenza del Senato, in adesione allo spirito ed alla lettera dell'articolo 32 ponesse all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge Benedetti. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. La Presidenza non mancherà di tener conto delle richieste dei senatori Benedetti e Terracini.

Rimessione di disegni di legge all'Assemblea

PRESIDENTE. Comunico che oltre un quinto dei componenti della 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha chiesto, ai sensi del 1° comma dell'articolo 26 del Regolamento, che i disegni di legge, di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Assegno di Natale ai colpiti da affezione

1948-51 - DLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

8 FEBBRAIO 1951

tuberculare fruente dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (1441-*Urgenza*) e: « Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (1442-*Urgenza*), già deferiti all'esame e all'approvazione di detta Commissione, siano invece discussi e votati dal Senato.

BITOSSÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ. Onorevole Presidente, ella ora ha comunicato che i progetti di legge n. 1441 e 1442, di iniziativa mia e di altri colleghi, sono stati rimessi all'Assemblea. Poichè i due progetti trattano di problemi urgentissimi, chiedo che siano posti all'ordine del giorno dell'Assemblea al più presto, anche perchè avrebbero dovuto essere discussi già prima delle vacanze natalizie.

PRESIDENTE. I disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea non appena la 10ª Commissione avrà presentato le sue relazioni.

Votazione per la nomina di cinque componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di cinque componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

Prima di procedere alla votazione, ricordo che ciascun senatore vota per tre nomi su cinque da eleggere.

Estraggo ora a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano estratti i nomi dei senatori: Zane, Miceli Picardi, Spallino, Alunni Pierucci, Bergmann.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Varriale ed altri: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale », d'iniziativa del senatore Varriale ed altri.

Come il Senato ricorderà, nella seduta di ieri è stata rinviata la discussione sugli ultimi due capoversi dell'articolo 1 ai quali il Governo ha proposto di sostituire la seguente dizione:

« La liberazione condizionale non è consentita se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva ».

VARRIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRIALE. Comprendo le ragioni ispiratrici dell'ultimo comma dell'emendamento ministeriale, ma non posso sottacere la mia perplessità.

Esteso ai condannati all'ergastolo il beneficio della liberazione condizionale, si avrà che, non ammettendosi, per il carattere di perpetuità di tale pena, misure conseguenziali di sicurezza detentiva, non si avrebbe, alla concessione del beneficio stesso, alcun ostacolo. Questo invece sussisterebbe per condanne di gran lunga minori alle quali fosse aggiunta una di dette misure. D'altra parte, se la emenda del condannato lo rende meritevole di beneficiare della riduzione parziale della pena perpetua o temporanea, non si comprende perchè debbano farvi ostacolo provvedimenti accessori.

Per queste ragioni io voterò contro l'emendamento ministeriale.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Io ritengo che l'onorevole Sottosegretario di Stato possa accettare la proposta della Commissione e ritirare il suo emendamento.

È esatto quello che ha detto il collega Variabile, ma non è infondato nemmeno quel che ha sostenuto il Governo col suo emendamento. Senonchè vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul secondo comma dell'articolo 177 del Codice penale che testualmente dice: « Decorso tutto il tempo della pena inflitta, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personale, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo ». Dunque solo se il ravvedimento c'è stato avviene di per sé la revoca delle misure di sicurezza.

Quindi credo che, mantenendo fermo il criterio affermato dal citato articolo 177, si possa anche sopprimere il comma proposto dal Governo col suo emendamento.

PRESIDENTE. Domando al Governo se insiste sul suo emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo allora in votazione il quarto e il quinto capoverso dell'articolo 1 nel testo della Commissione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prima che sia posto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, desidero proporre una piccola modificazione di carattere formale al principio dell'articolo stesso. In luogo della dizione: « Il testo dell'articolo 176 del Codice penale è modificato come segue », suggerisco di adottare la formulazione seguente: « Il testo dell'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente ».

GONZALES, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 1 nel seguente testo emendato, che tiene anche conto della modificazione di carattere formale testè proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato a pena detentiva superiore ad un anno, il quale abbia scontato la metà della pena ed abbia tenuto condotta tale da far presumere il suo ravvedimento, può essere ammesso a liberazione condizionale, se il resto della pena non superi i cinque anni.

« Il beneficio si applica anche: a) al condannato recidivo (ai sensi dell'articolo 99, capoverso, del Codice penale) quando abbia espiato almeno tre quarti della pena; b) al condannato all'ergastolo, quando abbia espiato almeno venticinque anni della pena.

« La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

« La concessione della liberazione condizionale non importa come necessaria conseguenza la sottoposizione del liberato alla vigilanza di cui all'articolo 230, n. 2, del Codice penale. Tale misura potrà essere applicata quando il giudice competente alla concessione della liberazione la riterrà opportuna secondo i criteri fondamentali stabiliti per l'applicazione delle misure di sicurezza.

« In questa ipotesi, peraltro, la sottoposizione alla libertà vigilata non importa preclusione alla riabilitazione (articolo 179, n. 1, del Codice penale) ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che da parte del Governo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

Il condannato che commise il reato quando era in età minore di diciotto anni, può essere ammesso alla liberazione condizionale anche prima del termine stabilito nell'articolo 1 e fuori delle condizioni ivi prevedute, quando si ritiene che si sia verificato il ravvedimento.

In questo caso può essere applicata, in luogo della libertà vigilata, la misura dell'interna-

mento in un riformatorio giudiziario, se egli non ha compiuto il ventunesimo anno di età, o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, se egli è maggiore di tale età.

Il tempo dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva è, in questi ultimi casi, computato nella durata della pena da scontare, qualora la liberazione condizionale sia revocata.

Questo articolo corrisponde sostanzialmente agli articoli 4 e 5 del testo della Commissione, con la sola differenza che le norme dei predetti articoli 4 e 5 sono disposte in sostituzione dell'articolo 21 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sul Tribunale dei minorenni, mentre nell'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo manca ogni riferimento al citato decreto-legge.

Gli articoli 4 e 5 nel testo della Commissione sono infatti così formulati:

Art. 4.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« Per il condannato che ha commesso il reato quando era in età minore di anni 18, la liberazione condizionale può essere ordinata anche prima del termine stabilito nell'articolo 1 e fuori delle condizioni ivi prevedute, quando la Corte ritenga che si sia verificato un ravvedimento ».

Art. 5.

Con la sentenza stessa può disporsi che, in luogo della libertà vigilata, sia applicata al liberando la misura dell'internamento in riformatori giudiziari se egli non ha compiuto il ventunesimo anno di età, o sia applicata la assegnazione alla colonia agricola o ad una casa di lavoro se egli è maggiore di tale età.

In questi ultimi casi il tempo passato in riformatorio, o in colonia agricola, o in casa di lavoro, è computato nella durata della pena da scontare.

Domando alla Commissione se accetta l'articolo 1-bis proposto dal Governo.

VARRIALE. La Commissione ritiene che si tratti di una questione di forma, più che di sostanza, e non si oppone.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO, Vorrei fare osservare all'onorevole rappresentante del Governo che nel testo proposto manca la indicazione della competenza, già fissata dalla legge sul Tribunale dei minorenni. Se noi ci esprimiamo in modo diverso dal testo dei proponenti, evidentemente procediamo alla modifica della legge sul Tribunale dei minorenni, senza dirlo esplicitamente.

D'altra parte, poichè è considerata la possibilità di disporre, al posto di una misura di sicurezza, l'internamento nel riformatorio, è chiaro che questo non può essere un procedimento dell'esecutivo, ma deve essere un provvedimento della giurisdizione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quanto il senatore Rizzo richiede è detto nell'articolo 3 proposto dal Governo, nel quale tale indicazione è stata inserita, per ragioni di sistematica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1-bis, proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'emendamento testè approvato diventa allora l'articolo 2.

Gli articoli 4 e 5 del testo della Commissione, restano conseguentemente soppressi.

Avverto che il senatore Nobili ha proposto il seguente altro articolo aggiuntivo:

« Il Pretore o il Presidente del Collegio che pronuncia o conferma la condanna incita il condannato al ravvedimento operante; e gli indica l'istituto della liberazione condizionale come il mezzo più sicuro cui affidare la propria riabilitazione e la più sicura liberazione propria e della famiglia dalla situazione creata loro dalla condanna ».

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Poichè l'onorevole Nobili è assente, faccio mio il suo emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Picchiotti se non crede che la modifica proposta dall'onorevole Nobili, piuttosto che in questo disegno di legge dovrebbe trovare luogo in una eventuale aggiunta alle disposizioni del Codice di procedura penale.

PICCHIOTTI. Dopo le osservazioni dell'onorevole Presidente, con le quali concordo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. All'esame degli articoli 2 e 3 del testo della Commissione è opportuno procedere contemporaneamente. Ne do lettura:

Art. 2.

La competenza a concedere la liberazione condizionale oppure a revocarla, nel caso previsto dall'articolo 179 del Codice penale, è sempre dell'Autorità giudiziaria ordinaria, anche se si tratta di condanne pronunciate da giudici speciali, ove la legge non disponga espressa eccezione, e da giudici stranieri, ove si sia avuto il riconoscimento della sentenza di cui all'articolo 12 del Codice penale.

Art. 3.

Competente a concedere o a revocare il beneficio è la Corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna, assunto il parere del giudice di sorveglianza e il rapporto del Direttore della casa di pena in cui il condannato trovasi detenuto. Si applicano per la procedura di concessione o di revoca di tale beneficio, le disposizioni di cui agli articoli 597, ultima parte e 598 del Codice di procedura penale. La Corte delibera in Camera di Consiglio con sentenza non soggetta a gravame, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero ed eventualmente del difensore il cui intervento è facoltativo.

Il Governo ha proposto di sostituire questi articoli con i seguenti, che — tenuto conto dell'approvazione dell'articolo 1-bis, diventato articolo 2 — prendono i numeri 3 e 4:

Art. 3.

La competenza a concedere la liberazione condizionale spetta alla Corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di

condanna, anche se questa è stata emessa da giudice speciale.

Per il condannato che ha commesso il reato quando era in età minore di diciotto anni, la competenza è della sezione per i minorenni istituita presso la Corte anzidetta

Art. 4.

La Corte di appello provvede su domanda dell'interessato ovvero su richiesta del direttore dell'istituto di pena in cui il condannato trovasi detenuto.

La domanda o la richiesta deve essere accompagnata dal parere, su particolareggiato rapporto, del direttore del carcere e del giudice di sorveglianza, ed inviata al Ministero di grazia e giustizia, il quale la rimette al Presidente della Corte di appello con le considerazioni che riterrà opportune.

Il Presidente della Corte, pervenuta la domanda o la richiesta, nomina un difensore di ufficio al condannato, qualora questi non vi abbia provveduto; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso non meno di cinque giorni prima di quello stabilito al Pubblico Ministero ed al condannato.

Il Pubblico Ministero presenta requisitoria scritta ed il difensore ha facoltà di presentare memorie.

La Corte, prima di deliberare, può chiedere alle Autorità competenti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. Essa delibera in Camera di consiglio e la decisione è presa con ordinanza, soggetta al ricorso per Cassazione.

Quest'ultimo articolo assorbe anche il seguente emendamento, già presentato dai senatori Ghidini, Gonzales, Anfossi e Filippini, all'articolo 3 del testo della Commissione e ora ritirato:

« Nell'ultimo periodo sopprimere le parole: " non soggetta a gravame "; e sostituire alle parole: " sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero ed eventualmente del difensore il cui intervento è facoltativo " le altre: " sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e del difensore " ».

VARRIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRIALE. La Commissione, constatando che si tratta di una questione di forma e non di sostanza, accetta gli articoli 3 e 4 proposti dal Governo.

All'articolo 3 del Governo, dopo le parole « la competenza a concedere la liberazione condizionale », proporrei però di aggiungere le altre « o a revocare tale beneficio ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Varriale al primo comma dell'articolo 3 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Dopo quella proposta dal senatore Varriale debbo proporre anch'io una ulteriore aggiunta all'articolo 3 del Governo. Dato che si prevede l'ipotesi di condanna pronunciata da giudici speciali, credo che si debba prevedere anche il caso della condanna pronunciata da giudice straniero, così come era previsto nel testo del proponente. Dunque, se il Governo non trova difficoltà, si potrebbero aggiungere al primo comma le parole « o alla Corte di appello dalla quale ai sensi dell'articolo 12 del Codice penale, è stata riconosciuta la sentenza emessa da giudice straniero ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Rizzo Domenico al primo comma dell'articolo 3 proposto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel testo modificato, l'articolo 3 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione, che sostituisce l'articolo 2 del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 3.

La competenza a concedere la liberazione condizionale o a revocare tale beneficio spetta

alla Corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna, anche se questa è stata emessa da giudice speciale, o alla Corte d'appello dalla quale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice penale, è stata riconosciuta la sentenza emessa da giudice straniero. Per il condannato che ha commesso il reato quando era in età minore di diciotto anni, la competenza è della sezione per i minorenni istituita presso la Corte anzidetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 4 proposto dal Governo.

VARRIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRIALE. Propongo, d'accordo con la Commissione, il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 4 del testo governativo. Dopo le parole: « La Corte di appello provvede, su domanda dell'interessato » aggiungere le altre: « o di prossimo congiunto ». Infatti, se è data facoltà al direttore dell'istituto di pena di inoltrare domanda, a fortiori tale facoltà dovrebbe essere concessa anche ai parenti prossimi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Varriale al primo comma dell'articolo 4 proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 presentato dal Governo, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

Avverto che i senatori Menghi, Lodato, De Pietro, Jannuzzi, Lanzara e Bosco hanno proposto di aggiungere alle parole « il quale la rimette » le altre « entro trenta giorni ».

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Vorrei proporre di aggiungere dopo le parole « del direttore del carcere » le altre « sentito il parere del Consiglio di disci-

plina ». Il direttore del carcere, infatti, secondo il regolamento carcerario, è colui che ha giurisdizione sul condannato salvo però il parere del Consiglio di disciplina, per cui sarebbe bene richiamare qui la formula prevista nel regolamento carcerario.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei pregare il senatore Musolino di non insistere. Di per sé infatti la norma che si intende richiamare, è una norma regolamentare interna. Inserirla in questa legge complicherebbe inutilmente le cose.

MUSOLINO. Non insisto.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Non mi occupo degli emendamenti all'emendamento ministeriale. Mi occupo dell'emendamento governativo nella sua sostanza. Qui c'è da decidere, mi pare, prima di tutto la grave questione dell'intervento dell'esecutivo. Perché la domanda va rimessa al Ministero di grazia e giustizia il quale deve fare o può fare le sue osservazioni? C'è da risolvere, in via subordinata, la questione della fissazione di un termine...

PRESIDENTE. A questo scopo c'è l'emendamento Menghi.

RIZZO DOMENICO. Se non risolviamo il primo punto, evidentemente non possiamo prendere in esame l'emendamento Menghi. E poi ci sarebbe da precisare nella peggiore delle ipotesi il carattere e la natura di questo rapporto. Che cosa sono le osservazioni del Ministero? Sono atti dell'istruttoria? Ha il diritto e il dovere il magistrato di tenerne conto? Resteranno ignote alla difesa e al Pubblico Ministero? Vorrei che questo concetto si chiarisse e risultasse ben chiaro il pensiero del Governo. Siamo in sede di provvedimento di carattere giurisdizionale, quindi non ci dovrebbero essere atti occulti alle parti e, comunque, se si riterrà che ci debbano essere (e sono decisamente contrario a questa insopportabile interferenza dell'esecutivo) chiederò che sia fissato un termine per la resa di queste osservazioni del Ministero, e sia fissato chiaramente che esse saranno oggetto di esame e di discussione nel

contraddittorio che si istituisce con la domanda di liberazione condizionale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'intervento del Ministero in questo procedimento per giungere all'ordinanza di concessione della liberazione condizionale è un intervento che costituisce un momento del procedimento; quindi non è un intervento che resti di carattere interno, segreto, ignoto alle parti. La domanda viene trasmessa al Ministero che la rimette alla Corte competente con le eventuali considerazioni, — non si tratta affatto di un parere — di carattere generale soprattutto in relazione specialmente alla frequenza di determinati reati, e alla ripercussione nella coscienza sociale, e ad esigenze particolari di determinati momenti storici.

Quanto al termine sono d'accordo. Basta anche un termine di 30 giorni.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Non credo che bisogna mantenere la richiesta del parere del Ministro della giustizia per la concessione della liberazione condizionale. Il parere verrebbe dato, in base agli elementi che sono stati raccolti, dalla Corte di appello, elementi che sono quelli su cui avviene la valutazione. Il Ministro dovrebbe basarsi sugli stessi elementi. Dobbiamo tener presente poi che questo è un atto di carattere giurisdizionale. Diventerebbe un provvedimento anfibio con l'intervento del Ministro. Aggiungasi che si mette in qualche modo in imbarazzo l'autorità giudiziaria stessa perché questa dovrebbe decidere conformemente o in difformità del parere del Ministro. Ora, dato che si trasferisce all'autorità giudiziaria la competenza non vedo l'opportunità di detto parere e mi pare che non sia neanche conveniente per il potere esecutivo. Si possono verificare discordanze e disparità di vedute. In altri termini non vedo la ragione dell'intervento del Ministro.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non si tratta di un parere. Sono considerazioni di carattere generale.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. È inutile che il Sottosegretario cerchi di giustificare questa enormità perchè si tratta proprio di enormità. L'onorevole Romano, che è magistrato, ha molto eloquentemente, pur senza foga, precisato quella che è la situazione, ha confessato quello che è lo stato d'animo di un magistrato il quale si sente addosso il parere del Ministro. Egli si è domandato: un eventuale dissenso dal Ministro dove ci porterebbe? Il dissenso rispondo io, non ci sarà, quasi mai, perchè quando parla il Ministro, il giudice è soppresso. Sono d'accordo con le considerazioni che fece sulla questione l'onorevole Gonzales. Che facciamo dunque oggi? Accettiamo questo sistema anfibio, come lo ha definito bene l'onorevole Romano? Vogliamo un po' di Ministro dappertutto, e il povero giudice legato al chiodo dell'obbedienza per forza alla volontà del Ministro? Non inseriamo questo modo di avvilito del giudice in questa legge! Parleremo forte contro la presenza del Ministro tra le funzioni giurisdizionali quando si tratterà della nuova legge sull'ordinamento giudiziario, quando verranno i grossi problemi della nuova organizzazione della giustizia, ma, intanto, cominciamo ad avere presente la necessità dell'assoluta tranquillità del povero giudice.

Siamo in una situazione che va rimossa nel modo più assoluto. Ripeto che i magistrati devono essere messi in assoluta tranquillità, e si sa che quando c'è il Ministero di mezzo la tranquillità non c'è più. Perchè si deve insistere nel grave errore che ha posto la nostra Magistratura in condizione che potrei dire servile, ma che posso esattamente dire di paura? Onorevoli colleghi, vediamo di non difendere la brutta situazione, non accettiamo il pensiero del Governo, non cominciamo a sbagliare sin da ora. Spero che anche da quei banchi (*indica i settori del centro e della destra*) si dica una parola di consenso su quanto sostengo, perchè qui non si fa una questione di fiducia nel Governo ma si tratta di principi che dobbiamo far valere con ogni sforzo. Noi dobbiamo in ogni modo riuscire a riscattare la Magistratura dalla condizione nella quale è: oggi è questo il problema più importante della nostra vita italiana nel campo costituzionale e mo-

rale. Non possiamo avere giudici i quali dalla mattina alla sera sentano di avere sopra la testa la spada di Damocle! Il Ministero rappresenta un pericolo gravissimo per l'amministrazione della giustizia. Non parlo delle persone, perchè esse possono essere degnissime. Qui è il sottosegretario Tosato del quale ho sempre ammirato la dirittura morale, la semplicità, l'intelligenza, il gran cuore; ma gli uomini cambiano. Che ne sappiamo noi di quello che avverrà domani? Noi potremo avere dei ribaldi al Ministero della giustizia, come ve ne sono stati nel passato.

Molti di noi conoscono l'andamento burocratico in genere, alcuni certamente conoscono quello del Ministero della giustizia, quello di via Arenula, come quello che fu in piazza Firenze. Sappiamo come camminano le cose ministeriali. Ma che cosa è questo procedimento burocratico anche in materia tanto delicata, come lo è quella della giustizia? Perchè eccitare a tutti i costi la malizia degli uomini? Lasciamo al magistrato le sue funzioni. Basta col procedimento amministrativo! Questo concetto della giustizia è inammissibile in democrazia. Esso è ammissibile in un regime assoluto (anche la monarchia costituzionale per me è un regime assoluto), ma in un regime democratico non è possibile adottare soluzioni miste, contaminate come questa che si propone. Il magistrato è elemento del potere giudiziario. Guai a turbarne la funzione. Deve essere lasciato sempre tranquillo; dev'essere sempre nella condizione di far giustizia senza timori o speranze. Stiamo attenti, per non commettere un grave errore.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Senza adulazioni, che non sono capace di farne, dico subito: se al Ministero di grazia e giustizia rimanesse sempre l'onorevole Tosato non come Sottosegretario, ma come Ministro — glielo auguriamo di cuore anche noi — non avrei nessuna difficoltà ad accettare lo emendamento pericoloso da lui proposto.

Mai io penso che non ci sarà sempre lui, prevedo il peggio. E allora la questione, assai importante, bisogna riguardarla sotto un doppio aspetto: un aspetto giuridico ed un aspetto politico. Vogliamo dare a questa legge un contenuto politico? Bisogna essere leali, senza sotterfu-

gi, perchè soltanto in questo caso possiamo scusare — ma non discriminare — l'intervento del Ministro guardasigilli, cioè il potere esecutivo, che interviene nel libero esercizio del potere giudiziario.

In altri termini torniamo alla natura della liberazione condizionale: atto giurisdizionale, o invece atto amministrativo? Se atto giurisdizionale non è consentito alcun intervento per nessuna ragione; poichè un qualsiasi intervento — il più lieve ed innocuo — verrebbe a turbare la libertà e l'indipendenza della Magistratura.

Parliamoci chiaro. C'è stato un egregio collega che quelle tali... « osservazioni » di cui parla il Sottosegretario le ha chiamate con il loro vero nome: « parere ». E si tratta infatti di parere. Comunque osservazioni o parere, credo che le une o l'altro eserciterebbero una pericolosa influenza sul giudicato della Corte; poichè non vi sarà nessuna Magistratura, che vorrà insorgere contro il parere motivato o no del Ministro; che si oppone alla liberazione condizionale, specie per motivi di ordine generale, per usare la frase del Sottosegretario, cioè per motivi politici, per dircelo con parola chiara.

Come si vede alla giustizia si sostituisce la politica, al giudicato, l'arbitrio del potere esecutivo. Dove andiamo? Andiamo verso la confusione, verso la prevalenza del potere esecutivo sul potere giudiziario?

È tutto un rovesciamento di struttura, di Costituzione, di prassi. Io voglio appellarmi direttamente ad un costituente del valore dell'attuale Sottosegretario, al quale rammento l'opera preziosa, e gli interventi illuminati in sede Costituente. Non pensa egli che l'emendamento non è coerente al suo passato? Non si lasciano le proprie idee sulla soglia del Ministero, come i maomettani lasciano le scarpe sulla soglia delle moschee.

I magistrati non hanno bisogno di pareri; poichè essi debbono attingere il loro giudizio da un solo parere, quello della propria coscienza. Quei colleghi senatori, così sensibili ad ogni minima critica alla Magistratura, dovrebbero insorgere contro le pretese del Sottosegretario che investono l'autonomia della Magistratura.

Del resto, suggeriva benissimo l'onorevole Raja, che rammentava il Pubblico Ministero. Interviene nel provvedimento il Pubblico Ministero. Il Ministro può parlare per le sue labbra. Si ha bisogno, forse, di rafforzarne l'opera?

Una doppia accusa? Mi sembra così assurda la pretesa da non aver bisogno di altre ragioni per invitare l'Assemblea a respingerla. Convinciamoci che la democrazia ha le sue esigenze e che bisogna saperla comprendere per poterla praticare. La richiesta ministeriale non offende soltanto diritto, Costituzione, potere giudiziario; ma offende arditamente la democrazia.

E rammentiamoci tutti che più si rispetta l'indipendenza della Magistratura più si rende ossequio alla democrazia. (*Applausi; approvazioni*).

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Dirò solo poche parole per esprimere il mio consenso all'onorevole Romano, all'onorevole Conti e all'onorevole Mancini, sia dal lato della sistematica, sia dal lato politico. L'inserzione di un ramo amministrativo sul tronco giurisdizionale non è ammissibile da un punto di vista giuridico. Tanto meno è ammissibile da un punto di vista politico. Come diceva l'onorevole Mancini, la vera garanzia per l'applicazione della legge, e quindi per il rispetto delle libertà democratiche, sta nell'indipendenza della Magistratura: questa indipendenza sarebbe turbata se una fase amministrativa si immettesse in un procedimento giurisdizionale. Voterò pertanto contro l'emendamento proposto dal Governo.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. La Commissione si rimette al Senato ed attende le dichiarazioni del Governo. (*Interruzione dell'onorevole Mancini*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io ringrazio gli onorevoli senatori che si sono rivolti a me con parole di stima e di benevolenza. Mi corre soltanto l'obbligo di tornare sulle ragioni della presentazione di questo emendamento. Ho l'impressione che la visione dei termini e della natura del proposto intervento del Ministero nel procedimento, che conclude con la concessione o con il rifiuto della liberazione condizionale, sia turbata da preoccupazioni che almeno in questo caso particolare non hanno ragion d'essere. Lasciamo da parte l'accusa che si fa al Ministero di grazia e giustizia di influenza e di mortificazione della indi-

pendenza dei giudici. Sono accuse che non posso accettare (*interruzione del senatore Conti*), come non posso ammettere una quasi preconcetta diffidenza verso tutto ciò che parte dal Ministero.

Esaminiamo con animo scevro da pregiudizi la questione particolare che ora ci interessa. Abbiamo approvato il primo comma di questo articolo 4, secondo il quale la richiesta della liberazione condizionale può essere fatta non soltanto dall'interessato o dai prossimi parenti dell'interessato, ma anche dal direttore del carcere. A proposito di una osservazione fatta dall'onorevole Rizzo, è stato già spiegato che in forza di una disposizione regolamentare la richiesta proposta dal direttore delle carceri o dall'interessato deve in ogni caso essere accompagnata dal parere del Consiglio di disciplina del carcere. Ora, se la domanda di liberazione può essere proposta anche, e indipendentemente dall'interessato, dal direttore del carcere, e cioè da un organo dell'amministrazione locale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, domando che cosa vi sia di strano e di stravagante che all'inizio del procedimento per la liberazione, dopo che l'interessato o il direttore del carcere hanno proposto la richiesta...

RAJA. Ma il direttore del carcere si limita a promuovere l'azione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho detto: la richiesta (la cosa non è dubbia)... questa, prima di essere trasmessa all'autorità giudiziaria, sia inviata al Ministero per le eventuali considerazioni di carattere generale cui il caso concreto può dar luogo. Quali sono le ragioni che a mio avviso giustificano l'intervento del Ministero? Ho avuto ieri occasione di rilevare, e mi pare che tutti fossero concordi, che il provvedimento della concessione della liberazione condizionale, sia di competenza dell'autorità amministrativa, sia di competenza dell'autorità giudiziaria, è un provvedimento discrezionale nel senso che anche se eventualmente ricorrono tutte le condizioni oggettive e soggettive per la concessione del beneficio, questo non deve essere concesso obbligatoriamente. Osservo: quali possono essere razionalmente le ragioni per le quali il provvedimento potrà non essere concesso, anche se nel caso ricorrono le condizioni previste dalla legge? Non possono essere che ragioni di interesse generale, di natura generale. Io ho portato un

esempio: ci sono certe zone in cui si verificano, con frequenza del tutto particolare, determinati tipi di reati. Domando: è opportuno o non è opportuno che l'autorità giudiziaria competente, prima di decidere sulla richiesta del beneficio della liberazione condizionale abbia, ad esempio, cognizione precisa di certi dati statistici, relativamente a determinati reati del caso di cui si tratta? Domando: è opportuno o non è opportuno che essa sia pienamente illuminata anche sulle eventuali ripercussioni di interesse generale che un caso concreto può avere?

Può essere un'eccessiva sensibilità, mi diranno gli onorevoli senatori, da parte del Governo, degli interessi generali; certo è però che questo intervento del Ministero responsabile, che si limiterebbe non al caso concreto, ma prenderebbe lo spunto da un caso particolare per eventuali considerazioni di carattere generale, prima dell'emanazione di un provvedimento che non ha soltanto una ripercussione individuale ma ne ha anche una di carattere generale, a me non sembra nè abnorme nè ingiustificato. Una ragione c'è, secondo me: comunque, spiegate le ragioni limpide, chiare, senza sotterfugi o intenzioni di interferire direttamente o indirettamente nella libertà del giudice, il Senato decida come crede meglio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 4 presentato dal Governo, così formulata: « La domanda o la richiesta, deve essere accompagnata dal parere, su particolareggiato rapporto, del direttore del carcere e del giudice di sorveglianza... ».

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Quello che riflette il parere sul « particolareggiato rapporto » è già preso in considerazione nell'ultimo comma che recita « la Corte, prima di deliberare, può chiedere alle Autorità competenti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno ».

PRESIDENTE. Quindi lei, onorevole Rizzo, vorrebbe che la domanda fosse trasmessa alla Corte di appello puramente e semplicemente senza alcun parere.

RIZZO DOMENICO. Penso che dovrebbe essere così, perchè altrimenti la presentazione della domanda resterebbe subordinata alla formazione del rapporto, che potrebbe tardare an-

che degli anni quando si volesse paralizzare la domanda.

Ad ogni modo, non insisto.

PRESIDENTE. Chi approva la prima parte del secondo comma dell'articolo 4, di cui ho dato testè lettura, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ora in votazione le parole: « ed inviata al Ministero di grazia e giustizia ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

In conseguenza dell'esito di questa votazione, l'ultima parte del secondo comma resta così formulata: « il quale la rimette al Presidente della Corte di appello ».

La pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo, il quarto e il quinto comma, ai quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 4 proposto dal Governo, con le modificazioni apportatevi. Ne do lettura:

Art. 4.

La Corte di appello provvede, su domanda dell'interessato o di prossimo congiunto, ovvero su richiesta del direttore dell'istituto di pena in cui il condannato trovasi detenuto.

La domanda o la richiesta deve essere accompagnata dal parere, su particolareggiato rapporto, del direttore del carcere e del giudice di sorveglianza, il quale la rimette al Presidente della Corte di appello.

Il Presidente della Corte, pervenuta la domanda o la richiesta, nomina un difensore di ufficio al condannato, qualora questi non vi abbia provveduto; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al Pubblico Ministero ed al condannato.

Il Pubblico Ministero presenta requisitoria scritta ed il difensore ha facoltà di presentare memorie.

La Corte, prima di deliberare, può chiedere alle Autorità competenti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. Essa delibera in Camera di consiglio e la decisione è presa con ordinanza soggetta al ricorso per Cassazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Come ho precedentemente avvertito, in seguito all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1-bis — diventato articolo 2 — proposto dal Governo, gli articoli 4 e 5 del testo della Commissione, il cui contenuto è stato trasfuso nel predetto articolo aggiuntivo, restano soppressi.

Le onorevoli Merlin Angelina e Bei Adele hanno, però, presentato un emendamento all'articolo 4 del testo della Commissione, tendente ad introdurre il principio che pure per le donne la liberazione condizionale può essere ordinata anche prima del termine stabilito nell'articolo 1.

Tale emendamento va ora riferito al primo comma dell'articolo 1-bis, diventato articolo 2. Esso consiste nel sostituire alle parole « Il condannato che commise il reato quando era in età minore di diciotto anni può essere ammesso ecc. » le altre « Il condannato che commise il reato quando era in età minore di diciotto anni e le donne possono essere ammesse ecc. ».

Se questa proposta di modificazione verrà approvata, si provvederà a modificare conseguentemente, in sede di coordinamento, l'articolo 2, già articolo 1-bis.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merlin Angelina.

MERLIN ANGELINA. Quando ho preso la parola in sede di discussione generale, ho accennato alle ragioni che mi hanno suggerito questo emendamento. Preciso subito che non si tratta di ritenere la donna un'eterna minore. Vi sono altre circostanze particolari, inerenti alle speciali condizioni, anche sociali, della donna, che l'hanno tenuta in una continua inferiorità e che possono provocare in lei una spinta verso la delinquenza. Inoltre, la minore resistenza fisica della donna suggerisce l'oppor-

tunità che il tempo di detenzione sia per lei diminuito.

Vi è stato però qualche illustre parlamentare che, intervenendo nella discussione, ha fatto intendere come le ragioni che io avevo espresso non solo non erano state capite, ma neppure sentite. Qualcuno anzi ha aggiunto che io, che spesso e volentieri proclamo l'uguaglianza dei diritti dei due sessi, con questo mio emendamento avrei viceversa affermato che la donna deve avere qualche privilegio. Non si sono invocati a favore della ergastolana, che è una povera infelice, una delinquente e perciò una anormale, tutti quegli elementi di indole bio-psichica che si sono invocati qui in quest'Aula, anche recentemente, per escludere la donna dall'esercizio della giuria popolare. Sarei stata disposta, d'accordo con la collega Bei, a ritirare questo emendamento, ma per un'altra ragione, perchè se esso avesse trovata contraria una grande parte dei colleghi, evidentemente la discussione si sarebbe prolungata e quindi si sarebbe ritardata l'approvazione di questa legge, tanto desiderata da quelli che sono i più infelici tra gli uomini, cioè da coloro che vivono nelle carceri. Ora mi pare di aver sentito che la Commissione è disposta ad accettare il mio emendamento, ho quindi fiducia che anche tutti gli altri colleghi, uniformandosi al parere della Commissione, lo voteranno. Perciò lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo di esprimere il proprio parere su questo emendamento.

AZARA. La Commissione si rimette al Senato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al Senato, con l'avvertenza, tuttavia, che l'approvazione di un simile emendamento ha ripercussioni notevoli in tutto il campo del diritto penale, oltre che in quello di diritto pubblico generale. (*Approvazioni*). Quindi, con queste molte chiare riserve il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento già letto, delle onorevoli Merlin Angelina e Bei Adele all'articolo 1-bis, divenuto 2.

GASPAROTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Mi dispiace di non essere d'accordo con l'onorevole Merlin ma, antico assertore nel 1919, quando ho presentato il primo progetto di legge — Presidente della Commissione che lo prese in esame Ferdinando Martini — per la parificazione assoluta della donna all'uomo per l'esercizio delle attività politiche e amministrative, crederei di fare oltraggio a questo principio e oltraggio anche alla donna facendo, per ragioni di male intesa cavalleria, a me stesso violenza e accettando un principio che costituisce una minorazione per la donna stessa. Dal momento che la donna è parificata in pieno ai diritti dell'uomo, essa deve essere parificata anche nei doveri, e sono tanto convinto di questo, collega Merlin, che mi auguro che la Camera dei deputati abbia a rettificare il voto del Senato in quanto il Senato ha escluso la donna dai collegi giudicanti. Per questi motivi ritengo che, oltre che per le ragioni di alta concezione giuridica esposte dal Sottosegretario, il Senato debba respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Merlin-Bei all'articolo 2, già articolo 1-bis, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passiamo allora all'articolo 6, che diventa 5. Ne do lettura:

Art. 5.

Negli articoli 192, 193, 194 e 196 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, le parole « al Ministero », « del Ministero della giustizia », « ministeriale », sono rispettivamente sostituite con le seguenti: « alla Corte di appello » « della Corte di appello ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

(*L'Assemblea tributa un caloroso applauso ai senatori Varriale, Musolino e Bei, presentatori del disegno di legge*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di cinque componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

Prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberti Antonio, Alberti Giuseppe, Allegato, Alunni Pierucci, Anfossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asquini, Azara,

Banfi, Barbareschi, Bardini, Bastianetto, Battista, Bei Adele, Bellora, Benedetti Luigi, Benedetti Tullio, Bergamini, Bergmann, Berlinguer, Bertone, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bocconi, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Bosi, Braccesi, Braitenberg, Brascchi, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Caldera, Canaletti Gaudenti, Canevari, Canonica, Caporali, Cappa, Cappellini, Carbonari, Carboni, Carelli, Carmagnola, Carrara, Casadei, Casati, Castagno, Cavallera, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermignani, Ceruti, Ciampitti, Ciccolungo, Cingolani, Coffari, Conci, Conti, Corbellini, Cortese,

De Bosio, De Gasperis, Della Seta, De Pietro, Di Giovanni, Di Rocco, Donati, D'Onofrio,

Fabbri, Falck, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Fedeli, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Fiore, Focaccia,

Galletto, Gasparotto, Gava, Gavina, Gelmetti, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Giardina, Giua, Gonzales, Gortani, Gramegna, Grieco, Grisolia, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jacini, Jannaccone, Jannelli,

Labriola, Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazzaro, Lepore, Locatelli, Lodato, Lorenzi, Lovera, Lucifero, Lussu,

Macrelli, Magli, Magliano, Magri, Malintoppi, Mancinelli, Mancini, Marani, Marconcini, Martini, Massini, Mazzoni, Meacci, Menghi,

Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Merzagora, Miceli Picardi, Milillo, Minio, Minoja, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Momigliano, Monaldi, Montagnana Rita, Morandi, Mott, Musolino,

Nitti, Nobili,

Oggiano, Origlia, Orlando, Ottani,

Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Panetti, Paratore, Pasquini, Pastore, Pennisi di Floristella, Perini, Pertini, Pezzini, Picchiotti, Piemonte, Pietra, Platone, Priolo, Proli, Pucci, Putinati,

Raffener, Raja, Reale Vito, Ricci Mosè, Ristori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo,

Sacco, Saggiaro, Salomone, Salvagiani, Salvi, Sanna Randaccio, Santero, Santonastaso, Sapori, Scoccimarro, Silvestrini, Sinforiani, Spallicci,

Tafari, Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tignino, Tissi, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Troiano, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Vischia, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zannerini, Zelioli, Ziino.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, circa la data di discussione dell'interpellanza presentata dai senatori Terracini e Rizzo Domenico sull'operato della Questura di Roma nei riguardi della Mostra d'arte contro la barbarie, posso comunicare che il Governo è pronto a rispondere nella seduta di giovedì prossimo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli interpellanti non sono presenti. Comunque, prendo atto della sua dichiarazione.

Discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Fabriani ed altri: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (1364) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 », di iniziativa del deputato Fabriani ed altri.

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 1364.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto a parlare è il senatore Bisori. Ne ha facoltà.

BISORI. Gli antichi favoleggiarono dell'araba fenice che risorgeva dalle sue ceneri. La favola dell'araba fenice è di attualità, per due ragioni, oggi che discutiamo questo disegno di legge: prima di tutto perchè questo disegno d'iniziativa di alcuni deputati, risorge dalle ceneri di un precedente disegno di iniziativa senatoriale, che il Senato non approvò; in secondo luogo perchè questi disegni di legge, così il vecchio come il nuovo, mirano a far risorgere dalle loro ceneri convenzioni che da circa un decennio sono, per legge, nulle.

Ma lasciamo le favole e veniamo alla realtà. Come tutti ricordiamo, il 12 e il 13 luglio del 1949 il Senato discusse ampiamente, intensamente, il disegno di legge d'iniziativa senatoriale di cui ho parlato prima, in tema di scritture private non registrate. Dopo un accalorato dibattito nel quale parlarono in senso contrario al disegno di legge, o fortemente limitativo, molti senatori; dopo presentazione di numerosi emendamenti; dopo che il Governo dichiarò di rimettersi al Senato; il Senato deliberò di non passare all'esame degli articoli, respingendo così totalmente l'idea che convenisse intervenire con legge in questa materia.

Ma appena quattro mesi dopo veniva presentato alla Camera, dall'onorevole Fabriani e da altri deputati, un disegno di legge analogo a quello di cui noi avevamo discusso l'accogliabilità, emendabilità o meno e che avevamo radicalmente respinto. Dice oggi l'onorevole relatore in questa sede che quel disegno di legge fu presentato trascorso un anno dalla nostra votazione del primo disegno di legge. Non è esatto, egregio relatore e caro amico Antonio Romano. La nostra votazione avvenne, come ho detto, il 14 luglio del 1949; il disegno di legge Fabriani fu presentato alla Camera il 14 novembre 1949: eran passati quattro mesi esatti, non più.

La Camera ha poi approvato il disegno di legge Fabriani con qualche modifica; e noi oggi dobbiamo discuterne.

Dobbiamo, secondo me, discuterne (è superfluo il dirlo) tutti quanti siamo, quale che fosse il parere che manifestammo nella precedente discussione, senza testardi irrigidimenti, senza ripicchi, ma anche senza debolezze, senza fatalistici abbandoni al deliberato dell'altro ramo del Parlamento. Dimostrare, in una questione come questa, eccessiva remissività verso l'altro ramo del Parlamento significherebbe, secondo me, negare ragion d'essere alla bicameralità. Bisogna dunque discutere, secondo me, come sempre è nostro dovere e come la dignità del Senato esige, particolarmente in questo caso, in assoluta serenità, con pacata autonomia di giudizio rispetto a quelle che possono essere state le nostre opinioni del 1949 ed anche rispetto a quello che è stato il deliberato della Camera nel 1950.

Vengo al merito. 1940, 1941: guerra, inflazione alle viste, arricchimenti, impoverimenti. Ci sono, soprattutto fra gli arricchiti, molti che vogliono investire il loro denaro in cose, in beni reali. E ci sono degli impoveriti che hanno bisogno di vendere. Al di fuori degli impoveriti, pochi sono quelli che vendono. I prezzi degli immobili salgono. Lo Stato, la legge intervengono. Chi comandava, lo so bene, era il fascismo; ma lo Stato, la legge, almeno in ciò che non contrasta col diritto naturale, stanno al di sopra di chi momentaneamente comanda, hanno una loro autorità cui il cittadino deve inchinarsi, senza domandare chi è che esercita il potere politico. La legge, dunque, interviene e dichiara

nulle le scritture private non registrate portanti trasferimenti immobiliari: decreto n. 1015 del 1941. Fu una legge immorale, illecita, iniqua? No. Una legge cui il buon cittadino potesse stimare lecito il sottrarsi? No. Basti ricordare che, verso il 1920, c'era stato addirittura un progetto di legge presentato dall'onorevole Meda — uomo di cui nessuno vorrà mettere in dubbio la sensibilità morale — che voleva stabilire in via permanente la nullità delle scritture non registrate. Quel progetto poteva essere opportuno o inopportuno; ma nessuno certo si sognò di dire o si sognerebbe di dire che quel progetto era immorale, iniquo. Se non lo era in via permanente quel progetto, meno che mai poteva esserlo in via transitoria la legge del 1941. Quella legge del 1941 si applicò anche alle scritture che non erano state registrate prima di allora.

Vediamo le conseguenze di questa legge del 1941, sia per le scritture vecchie, sia per le contrattazioni che avvenivano nell'ardore delle compravendite del 1941 e anni successivi.

Molti contraenti si misero in regola con la legge e registrarono le loro scritture o all'entrata in vigore del decreto del 1941 o successivamente, via via che concludevano affari, e pagarono le tasse che erano dovute.

Altri non lo fecero. Taluni, specialmente nelle campagne e per piccole compravendite, non conobbero la legge o non vi diedero peso. Spesso però le scritture, anche se non registrate, fossero di vendita o semplicemente di promessa di vendita, diedero luogo all'immissione in possesso ed al pagamento del prezzo, totale o quasi (qualche piccolezza talora si accantonò per pendenze riguardanti il venditore). In molti altri casi invece, e specialmente per le contrattazioni più grosse, quelle che si fanno nelle città con avveduti legali, i contraenti seppero benissimo che c'era una legge la quale imponeva, a pena di nullità, la registrazione; ma per una ragione o per l'altra non se ne curarono, e sperarono eluderla. Per esempio, di fronte ad un compromesso di una grossa tenuta — perchè, caro relatore, non sono in gioco solamente degli « spezzi » di terra, come ella scrive, ma anche delle grosse tenute! — e mentre veniva pagata semplicemente una caparra, le parti vollero (deliberatamente!) non registrare il compromesso che dichiarava il prezzo effettivo per cui la tenuta

veniva venduta, per registrare poi solamente il contratto notarile, che speravano si sarebbe stipulato di lì a poco, e nel quale intendevano dichiarare un prezzo inferiore al vero.

Si ebbero così, da un lato, casi in cui, nonostante la nullità delle scritture non registrate, aveva pacificamente luogo l'immissione in possesso ed il pagamento del prezzo: e questo avvenne specialmente in occasione di piccole compravendite. Si ebbero, d'altro lato, casi, e si trattò specialmente di grosse compravendite, in cui le parti addivennero a scritture non registrate su semplice versamento di caparra; e non ebbe luogo l'immissione in possesso.

Nel 1945 sopravvenne, come è noto, un decreto legislativo che abrogò il decreto 1015 del 1941. Ma questa legge, ovviamente, dispose solo per l'avvenire: ammise cioè che le scritture private portanti trasferimenti immobiliari che venissero redatte da allora in poi fossero valide anche se non venivano registrate. Non si sognò, invece, di dettare retroattivamente norme per le scritture private del passato: di scompigliare, cioè, la certezza che allora esisteva nei rapporti giuridici attinenti ai trasferimenti immobiliari disposti, fino ad allora, con scritture non registrate. Per queste rimase intatta la situazione preesistente, in base alla quale le parti si erano fino ad allora regolate.

Cos'è accaduto, a tutt'oggi, rispetto alle scritture nulle perchè non registrate?

In molti casi, vi fosse stata o no l'esecuzione del trasferimento, si è poi addivenuti fra le parti ad una regolarizzazione della situazione o stipulandosi *ex novo* regolari atti notarili, o transigendo, o infine attraverso accapigliamenti giudiziari che hanno provocato sentenze passate in giudicato. Per tutti questi casi, com'è chiaro, *nulla quaestio*.

Resta il rimasuglio dei casi in cui nulla di tutto questo è avvenuto, e si è rimasti o alla mera esecuzione del trasferimento, o alla semplice scrittura ineseguita. È di questo rimasuglio di casi che noi dobbiamo occuparci. E, per orientarci, dobbiamo anzitutto domandarci: perchè, in questi casi, nessuna regolarizzazione è avvenuta?

Talora non è stato — e non è! — possibile addivenirvi. È morto, per esempio, il compratore che ha lasciato numerosi eredi: qualcuno è lontano o irreperibile. Non si può, nonostante la

buona volontà delle parti, che attendere il maturarsi dell'usucapione ventennale, attendere cioè ancora parecchi anni e correre il rischio delle sorprese che possono avvenire in questo frattempo. Di questi casi credo sia giusto preoccuparsi.

Talora invece alla regolarizzazione non si è addivenuti per disaccordo tra le parti. E il disaccordo talora è dipeso dal fatto, molto semplice, che nel frattempo, nel passare di tutti questi anni, una delle parti, stante la nullità della scrittura, si è regolata in conseguenza: il venditore, cioè, ha ormai venduto ad altri tutti i beni o parte dei beni che costituivano l'oggetto della precedente vendita nulla, oppure li ha compresi in una divisione; il compratore ha investito altrimenti il proprio denaro; e così via.

Questo, secondo me, all'ingrosso è il quadro delle situazioni su cui noi dovremmo interferire.

ROMANO ANTONIO. La vecchia legge non li prevedeva, ma questa legge prevede simili casi.

BISORI. Ma li prevede molto male.

Come interferisce su tutti questi casi il testo (vengo proprio a questo, onorevole Romano) che ci è stato mandato dalla Camera? In un modo troppo largo, secondo me. Si dice nell'articolo 1, attraverso un tortuoso fraseggio, che, in fondo, le convenzioni non registrate acquisteranno validità perfino se vi fu semplicemente un parziale pagamento di prezzo, cioè una caparra, e non vi fu immissione in possesso. Ma in tutte le contrattazioni immobiliari si dà, normalmente, una caparra! Quindi, se il testo della Camera divenisse legge, qualsiasi scrittura privata non registrata — anche se non vi fu esecuzione del trasferimento! — ridiverrebbe, dopo vari anni di nullità, valida: basterebbe fosse stata pagata una piccola caparra.

E quando i beni contrattati nella scrittura sono poi stati, dal venditore, rivenduti a terzi? Il testo della Camera se la cava semplicisticamente, dicendo: « sono salvi i diritti dei terzi ». Eh! lo credo bene! Ci mancava altro che si facessero cadere anche i diritti dei terzi, perfino se appoggiati a regolari trascrizioni! Ma, d'altra parte, il venditore che firmò l'originaria scrittura non registrata e poi rivendè a terzi, sapendo che la scrittura originaria era nulla, si troverebbe oggi, forse, a non poter eccepire all'originario compratore che la prestazione è

divenuta impossibile, perchè lo sarebbe divenuta per fatto imputabile a lui venditore (articolo 1256 Codice civile), e quindi a dover risarcire i danni all'originario compratore, in base alla sua scrittura ridivenuta valida (l'araba fenice risorta!).

Fui, e sono, favorevole ad una sanatoria rispetto ad un'area ristrettissima di casi, che poi sono i soli casi che, anche in linea umana, possono commuovere. Noi possiamo, secondo me, e dobbiamo accordare sanatoria quando ricorrano questi due requisiti: 1° che il trasferimento sia stato eseguito, con l'immissione in possesso e col pagamento almeno parziale del prezzo; 2° che il venditore non abbia poi alienato a terzi.

La sanatoria, in altri termini va, secondo me, accordata quando esiste uno stato di fatto conforme alla scrittura non registrata e non esiste alcuno stato di diritto ad essa contrario: quando, insomma, non è in atto alcun dissidio fra le parti. In questi casi, se le parti non sanano spontaneamente, è segno che vi è una qualche difficoltà di ordine obiettivo, un qualche ostacolo di carattere secondario. Ed è a questi casi che io andrei incontro, riconoscendo la validità delle scritture non registrate.

Non ammetto invece la sanatoria quando non vi sia stata pacifica esecuzione del trasferimento: quando cioè non vi sia stata l'immissione in possesso nè il pagamento parziale del prezzo, ma vi sia stato semplicemente un compromesso con pagamento di caparra.

E non ammetto sanatoria dopo che il venditore, fidandosi della legge che dichiarava nulla la originaria scrittura, ha rivenduto a terzi.

Qui non si tratta più di rispettare posizioni ormai cristallizzate in fatto per pacifico accordo fra le parti! Qui si entra nel terreno degli affari, degli affari non andati in porto; e non andati in porto perchè si è voluto disobbedire alla legge scansando la registrazione. Il legislatore, secondo me, in questi casi non può impietosirsi.

Non possiamo, in particolare, premiare il litigante ostinato che per anni e anni ha defaticato la giustizia sostenendo che la scrittura era valida quando sapeva benissimo che non lo era. Non possiamo dirgli: « bravo! Poichè hai litigato a lungo, d'ora in poi la ragione diventerà torto e il torto ragione. Tu vincerai la causa: »

1948-51 - DLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

8 FEBBRAIO 1951

quella vecchia scrittura diventa valida, come tu sostenevi, contro legge, quando non lo era ».

Non possiamo viceversa colpire chi, fidandosi della legge e del legislatore, ha considerato nulla una scrittura che la legge, appunto, dichiarava nulla e ha rivenduto a terzi, od ha compresi in una divisione, beni che aveva dapprima compromessi o venduti con scrittura nulla perchè non registrata.

Facciamo un esempio. Nel 1941 Tizio vendè a Caio una fattoria con scrittura non registrata. Sorsero malintesi, come spessissimo accade nelle grosse contrattazioni, prima della stipulazione dell'atto notarile. All'atto notarile non si addivenne. Non si addivenne, poi, nemmeno a transazione, perchè il venditore Tizio offriva solo la restituzione della caparra mentre il compratore Caio voleva assai più, magari sperando che, prima o poi, la scrittura diventasse valida. Il venditore — che aveva bisogno di vendere (altrimenti in anni come il 1941 non avrebbe venduto!), che aveva bisogno di denaro, che aveva l'acqua alla gola — si trovò costretto a vendere ad altri: vendè con tutta sicurezza a Sempronio. Dico con tutta sicurezza, perchè la legge lo assicurava che la originaria scrittura con Caio era nulla. Oggi, secondo la legge che la Camera ha votato, quella originaria scrittura fra Tizio e Caio diventerebbe valida, salvi i diritti di Sempronio che ormai ha acquistato il terreno. Tizio, dunque, sarebbe esposto ad un'azione per danni da parte di Caio: Caio, infatti, non potendo chiedergli la cosa, che ormai è di Sempronio, gli chiederebbe i danni per una sua inadempienza... che (notisi bene), inadempienza non era perchè non sussisteva obbligazione! Tizio, onorevoli colleghi, avrebbe ragione di dire al legislatore: « io vendei a Sempronio perchè tu, legislatore, mi abilitavi a vendere, proclamando che la scrittura con Caio era nulla. Se oggi Caio mi cita per danni, la colpa è tua, o legislatore, e — scusatemi questo, che giuridicamente è un paradosso — se io devo pagare dei danni a Tizio, dovrei a mia volta chiedere a te, o legislatore, di rivalermi per quei danni ».

Onorevoli colleghi, Tizio avrebbe ragione in linea logica e morale. Il legislatore non può dire e disdire, esponendo chi si è fidato del suo dire a danni per il suo disdire. Il legislatore deve essere coerente a se stesso e tutelare chi ha fiducia in lui, chi gli obbedisce, non premiare chi

non lo prende sul serio, non premiare chi si ostinò a considerare validi atti che il legislatore dichiarava nulli.

Si dice, e questo è il grande argomento avversario: *pacta sunt servanda*. Un po' di latino ci sta sempre bene in queste faccende. I patti — io rispondo — vanno osservati; ma al di sopra dei patti va osservata la superiore autorità della legge, quando la legge non è immorale. E la legge del 1941, come ho dimostrato prima, immorale non era. E se volessi continuare col latino potrei dire: *Pacta, quae contra leges constitutionesque... fiunt, nullam vim habere indubitati iuris est*. Od anche: *Nullum pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volunt subsequutum qui contrahunt lege contrahere prohibente*. Grave dunque sarebbe, secondo me, ammettere — e gravissimo sarebbe che lo ammettesse proprio il legislatore — che chi ha agito secondo legge venisse esposto ad un risarcimento di danni affermandosi che, più che alla legge, doveva guardare ad un patto che la legge dichiarava nullo. Se a questo si arrivasse bisognerebbe dire: povera maestà delle leggi, come sei ridotta! Povero Socrate che bevve addirittura la cicuta per rispettare le leggi della sua Patria!

Nè possiamo ritenere che la legge del 1941, benchè lecita, non dovesse esser presa sul serio dai cittadini perchè al potere allora c'erano i fascisti. Grave, gravissimo (al solito) sarebbe ammettere — e sarei curioso di sentire su questo il parere dell'onorevole Paratore — che le leggi, e specialmente le leggi fiscali, impegnano o no la coscienza del cittadino a seconda del colore politico del legislatore.

A queste ammissioni, onorevoli colleghi, io non intendo scendere. Voterò perciò il passaggio agli articoli, ma unicamente nella speranza che vengano accolti i miei emendamenti e che la legge resti circoscritta nell'ambito ristrettissimo che è delimitato da quegli emendamenti: auguro, cioè, una sanatoria limitata a quei casi.

ANFOSSI. E se non te la danno quella sanatoria?

BISORI. Se non me la danno, voterò contro la legge nella votazione finale.

Il mio pensiero, insomma, è questo: ritengo preferibile adottare una sanatoria per alcuni casi (rifiutare qualsiasi sanatoria sarebbe, secondo me, esagerato).

Ma, se il Senato deliberasse una sanatoria troppo larga, allora riterrei minor male respingere l'intera legge, non rimediando ai pochi casi cui secondo me va rimediato, piuttosto che punire con la legge chi alla legge si è conformato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bosio. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di esaminare la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Fabriani ed altri, mi si consenta una osservazione preliminare di carattere politico o, più precisamente, sul terreno dell'opportunità politica.

Il Senato, come ha rilevato il collega Bisori, nella seduta del 14 luglio 1949, respinse il progetto di legge presentato dai senatori Battista ed altri che, se non identico, era del tutto analogo a questo. Nella stessa seduta il Senato non approvò un ordine del giorno a firma dei senatori Gava e Zoli, che riproduceva letteralmente la formulazione dell'articolo primo della presente proposta di legge.

So bene che, dopo sei mesi, un disegno di legge respinto può essere ripresentato, ma, onorevoli colleghi, nel frattempo devono essere intervenuti dei fatti nuovi, delle ragioni nuove di tale importanza dal punto di vista sociale, economico e finanziario, che giustifichino un riesame, una diversa deliberazione, che autorizzino a ritornare sulla strada già percorsa. A mio avviso non sussiste alcun fatto nuovo, alcun motivo che possa comunque indurre il Senato a prendere una decisione contraria a quella già espressa.

Alla Camera dei deputati questo argomento venne sollevato, e venne anche sottolineato che una deliberazione in contrasto con quella del Senato avrebbe potuto aprire un dissidio difficilmente sanabile. Venne risposto che la Camera dei deputati è sovrana nelle sue decisioni; venne affermato che la votazione al Senato aveva dato una differenza minima di uno o due voti tra maggioranza e minoranza e, ciò che è peggio, in « un'aula semivuota » (parole dell'onorevole Capalozza).

Non siamo certo noi che poniamo in dubbio la piena autonomia dell'altro ramo del Parlamento; non possiamo permettere, però, che si facciano delle affermazioni non vere, sia pure a scopo polemico.

Voi ricordate, onorevoli colleghi, che la votazione del 14 luglio 1949 avvenne con una maggioranza nettamente qualificata, ed in una aula pressochè al completo. Vivo fu l'interessamento con il quale venne seguito quel dotto ed ampio dibattito.

Il Senato, a mio avviso, per ragioni di opportunità politica, ed anche per dignità, non può smentire le precedenti sue deliberazioni.

Vengo al merito. L'onorevole Fabriani annunciò la sua proposta il 14 novembre 1949. Allo scadere dei prescritti sei mesi, fu presentato alla Presidenza della Camera, precisamente il 2 febbraio 1950, il disegno di legge Fabriani ed altri che, originariamente, si riferiva a fattispecie molto limitate, pressappoco a quelle indicate dall'amico Bisori. Mirava cioè ad ottenere che non venisse pronunciata la nullità delle scritture private non registrate, sempre che entrambe le parti avessero eseguito le obbligazioni assunte. In esso era riprodotto il punto di vista del Governo, manifestato davanti al Senato con gli emendamenti presentati, punto di vista riconfermato anche nell'altro ramo del Parlamento a mezzo del Sottosegretario di Stato, onorevole Tosato.

La proposta di legge però venne rielaborata dalla competente Commissione legislativa con la collaborazione di una Sottocommissione, che lavorò qualche mese. Venne poi emendata radicalmente in Assemblea ed ampliata, per cui, nel testo definitivo oggi sottoposto al nostro esame, comprende quasi tutti i contratti del genere: quelli eseguiti da entrambe le parti e da una sola, anche se parzialmente.

Ciò importa praticamente la sanatoria di tutte queste scritture private nulle, giacchè non è concepibile che una persona si sia indotta a vendere una casa, un fondo senza aver percepito una caparra, un acconto sul prezzo. Siamo pertanto alla sanatoria, alla riviviscenza di tutti questi contratti, come prevista dal progetto del senatore Battista.

Tale sanatoria è opportuna, è giusta, è legislativamente ammissibile?

Le ragioni addotte da chi ne è fautore le abbiamo apprese durante l'ampia e profonda discussione del luglio 1949; le troviamo riprodotte nella pregevole relazione dell'onorevole Romano. Permettete che le riassuma e confuti brevemente. Il decreto legge 27 settembre 1941,

n. 1015, che sancisce la nullità assoluta — « di diritto », detta la legge — delle promesse di vendita o delle vendite di immobili o di diritti immobiliari, se non registrate nel termine prescritto, consacra, si dice, una aberrazione giuridica, una immoralità, violando la legge, la libera volontà manifestata dalle parti nel contratto, la norma del rispetto della parola data, dei patti conclusi; e, tutto ciò, per motivi meramente fiscali.

È necessario considerare che il decreto del settembre 1941 non venne emanato per ragioni esclusivamente fiscali, ma, come ha sottolineato l'onorevole Bisori, per impedire la corsa agli investimenti immobiliari, scatenatasi subito dopo lo scoppio della guerra; per frenare la speculazione che poteva provocare l'inflazione, con tutte le note gravi conseguenze finanziarie ed economiche.

A questo stesso fine erano stati emanati in precedenza due altri provvedimenti: il decreto legge 14 giugno 1940, n. 643, e il decreto-legge 15 luglio 1941, n. 648. Con il primo era stata istituita una imposta speciale di registro sul plusvalore, nella misura del sessanta per cento, sui trasferimenti di beni immobili; con il secondo provvedimento veniva accordata la facoltà della risoluzione unilaterale, ad opera di una delle parti contraenti, delle scritture private non registrate; cioè, fu disposto che, decorso il termine di venti giorni per la registrazione, una qualsiasi delle parti potesse dichiarare all'altra di voler risolvere il contratto.

Questa legge non diede buon risultato perchè era facile evaderla. I contratti venivano rilasciati senza indicazione di data, venivano rinnovati ogni venti giorni, si sostituiva il nome del compratore. Il sistema, anzi, serviva soltanto a proteggere la speculazione; la corsa agli investimenti non era stata rallentata: era necessario prendere qualche altro provvedimento più radicale. Fu per questo motivo che si ricorse alla nullità assoluta delle scritture private, di cui al decreto numero 1015 del 27 settembre 1941.

Si sostiene che questa legge è immorale. Ho già sottolineato, onorevoli colleghi, le ragioni di pubblico interesse che indussero il legislatore ad emanarla. Permettete che vi legga il brano conclusivo della relazione presentata dall'illustre giurista, senatore Scialoja nella seduta del

19 novembre 1941, per la conversione in legge del decreto: « Questo provvedimento chiaro, completo e tecnicamente ben formulato, costituisce un complemento che l'esperienza ha mostrato necessario alla legge istitutiva dell'imposta speciale di registro sul *plus valore* degli immobili, quale risulta dagli atti di trasferimento tra vivi. Chi vuole il fine deve volere i mezzi. Ma non bisogna tacere che il rimedio adottato per eliminare ogni possibile elusione dalla legge sul *plus valore*, è di una estrema gravità dal punto di vista giuridico ».

Vedete, onorevoli colleghi, che anche allora il legislatore si preoccupò della gravità del problema.

« Esso incide, continua la relazione, profondamente sugli istituti fondamentali del diritto delle obbligazioni, disciplinato dal nuovo Codice civile. Non può quindi essere accettato che come provvedimento straordinario, imposto da superiori inderogabili necessità dell'attuale congiuntura bellica ».

I patti debbono essere rispettati, si oppone. Pienamente d'accordo, ma nella subietta materia si tratta di patti che per legge non sono perfetti fino a che non siano sottoposti a registrazione. È la legge che determina gli elementi costitutivi e i requisiti di validità.

Il nostro Parlamento approvò la legge 4 agosto 1948, n. 1094, che disciplina la proroga dei contratti agrari. Ebbene, nell'articolo 9 è stabilito che le rinunzie alla proroga sono efficaci solo se risultano da documenti di data certa, successiva alla entrata in vigore della legge. Anche qui è necessaria la prova scritta e la registrazione.

Nè è da meravigliarsi se un elemento estrinseco viene prescritto *ad substantiam* ai fini dell'efficacia giuridica di un rapporto contrattuale. L'articolo 1305 del Codice civile stabilisce quali atti devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità; vi sono molte altre disposizioni di legge che in caso di irregolarità del negozio ne comminano la nullità.

Le considerazioni di carattere etico hanno grande importanza, forte peso; non vanno confuse, però, con le norme giuridiche. Il rispetto della legge è indispensabile per la convivenza civile; e noi legislatori non possiamo giustificare le violazioni anche se la legge è severa, gravosa, dura; *dura lex sed tamen lex*.

La legge, si dice, è immorale perchè viola l'autonomia e la volontà contrattuale delle parti; non mi so spiegare questo rilievo, specialmente da parte di esponenti della sinistra. La nostra legislazione va assumendo sempre più un carattere pubblicistico. In questa sede parlamentare noi abbiamo attuato limitazioni ben più rilevanti della volontà privata. Basti ricordare il blocco dei fitti e il principio della giusta causa nei contratti agrari. La legge 1° settembre 1947, istitutiva dell'imposta progressiva sul patrimonio, sanziona, in certi casi, la inesistenza del rapporto giuridico di debito e di credito.

Come vedete, non si deve confondere la norma morale con la giuridica, nè si può definire immorale una legge sol perchè interviene a regolare le modalità dei rapporti contrattuali, ad imporre dei limiti alla volontà delle parti.

Altra critica mossa al decreto del settembre 1941 è quella derivante dalla norma transitoria dell'articolo 2, con la quale venne stabilito un termine perentorio di 60 giorni per la registrazione di tutti i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto.

La ragione per cui venne stabilita questa disposizione transitoria è evidente: bisognava impedire che si eludesse la legge dando ai contratti una data anteriore al decreto. Il termine fissato fu piuttosto breve, ma devesi considerare la situazione di emergenza, e che da oltre un anno erano in vigore disposizioni straordinarie in materia, le disposizioni che ho notato e sottolineato poco fa.

- L'onorevole Romano richiama alla nostra attenzione i vecchi contratti di promessa di vendita di pochi tumuli o di piccoli spezzoni di terra, conclusi anche verbalmente, con una stretta di mano. Egli sa meglio di me che queste promesse verbali, che erano validamente concluse fino all'entrata in vigore del nuovo Codice (aprile 1942), sono state ritenute efficaci e valide dalla giurisprudenza, nonostante il decreto n. 1015, perchè non si poteva registrare una scrittura privata materialmente inesistente.

Per questi contratti, che si afferma essere numerosi e i più meritevoli di riguardo, la presente proposta di legge è del tutto inutile. D'altro canto dubito che questa sia di vantaggio agli acquirenti di ante-guerra, specie se si tratta di contadini privi di mezzi. Essi dovrebbero pa-

gare il prezzo rivalutato, al quale prezzo possono comprare anche oggi un altro appezzamento di terra. Forse che con la norma della rivalutazione, sia pure per equità, non si interviene legislativamente ad imporre una modificazione della volontà contrattuale?

Del disegno di legge, onorevoli colleghi, si avvantaggiano soprattutto gli speculatori, coloro che, arricchitisi per la guerra, acquistavano e rivendevano case e terreni senza intestarli per sottrarsi all'imposta sul *plus valore*.

Vi sono molti di costoro che conservano ancora nel cassetto i preliminari non registrati, perchè la speculazione non fu possibile portarla a compimento; preferirono non registrare per non pagare la forte imposta! Perchè si devono premiare questi speculatori, dare a loro la possibilità di ottenere, se non l'immobile, una rilevante somma a titolo di rifusione di danni?

A questo proposito mi sovviene la disposizione del capoverso dell'articolo 4 del presente disegno di legge: « Si presume la frode per i trasferimenti successivi all'11 giugno 1949 ».

Se un fabbricato acquistato nel 1944 da uno di questi speculatori, che lasciò decadere il preliminare per non pagare il *plus valore*, fosse stato venduto dal proprietario nell'agosto 1949, tale vendita cadrebbe senz'altro sotto questa grave presunzione. È necessario sottolineare a quale epoca si è fatta risalire la frode: all'11 giugno 1949, data di presentazione al Senato del progetto di legge del senatore Battista ed altri.

Pertanto chi si uniformò alle deliberazioni del Senato, chi, dopo che il progetto venne respinto, vendette il suo immobile, è senz'altro sospettato di frode, di aver venduto per ingannare il possessore di un contratto nullo da molti anni per disposizione di legge, per costante giurisprudenza della suprema Corte, per conferma manifestata da questo alto Consesso. La dignità del Senato ne esce veramente rafforzata!

Siamo stati noi, onorevoli colleghi, che abbiamo tratto in inganno questi venditori, i quali per aver conosciuto e seguito le nostre deliberazioni, sono esposti al pericolo di pagare non si sa quali danni!

Fino ad ora ho risposto alle obiezioni di chi è favorevole al disegno di legge. Permettete che accenni ad una ragione di fatto e a un motivo di diritto per dimostrare come sia giusto ribadire le deliberazioni del Senato del 14 luglio

1949, respingendo ancora il passaggio all'esame degli articoli di questo progetto.

Esso interviene dopo dieci anni dal decreto 27 settembre 1941. In questo lungo periodo bene o male, erratamente o giustamente, si è verificata la sistemazione delle varie situazioni controverse.

Il decreto legislativo del marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 19 maggio, ha abrogato quel provvedimento con effetto dal 20 maggio. Nessuna efficacia può avere, pertanto, sulle scritture private concluse anteriormente, nulle di diritto per mancata registrazione.

Il legislatore non volle dare effetto retroattivo a questo decreto, come evincesi dalla norma accennata, ed anche dal fatto che il progetto presentato al Consiglio dei ministri conteneva una disposizione di carattere retroattivo, che venne poi eliminata.

La ragione è evidente: impedire che l'ordine economico che si era andato ricostituendo in questi anni venisse compromesso; che insorgessero nuove interpretazioni, nuovi contrasti, miriadi di liti. Il rimedio sarebbe stato peggiore del male. Modificare gli effetti di questo decreto a sei anni dalla sua entrata in vigore ed applicazione, dopo numerose decisioni dell'autorità giudiziaria, dopo la nostra deliberazione, importerebbe anche una ingiustizia ai danni di coloro che rispettarono o si adattarono a queste due leggi, subendone le conseguenze; ed a favore di coloro che si sottrassero a queste, se ne stettero inerti ad osservare, iniziarono liti, alcune, per loro fortuna, ancora pendenti. Mi risulta che vi sono delle cause, anche in Cassazione, che vengono tenute sospese in attesa della legge, che ne risolverebbe le sorti all'ultimo momento. Questa legge sarebbe, in certo qual modo, una supersentenza.

L'argomento di diritto che desidero sottolineare è quello relativo alla stabilità e sicurezza del diritto. Noi siamo legislatori e possiamo legiferare come crediamo; non possiamo però andare contro i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Per noi non vale la massima di taluni scrittori inglesi, secondo la quale il legislatore potrebbe fare tutto quello che vuole, meno che mutare l'uomo in donna.

Il precetto della non retroattività della legge, sancito nel nostro Codice, anche se non è vincolante per il legislatore come norma costituzio-

nale, pone allo stesso limiti naturali, limiti logici, limiti giuridici.

La presente proposta di legge viola questo principio: essa regola situazioni preesistenti, riguarda esclusivamente il passato. La legge deve provvedere per l'avvenire, deve riferirsi al futuro. È funzione del giudice risolvere i fatti concreti, già verificatesi. Con l'approvare la presente proposta di legge finiremmo per svolgere attività giudiziaria e violare il principio basilare della stabilità e sicurezza del diritto, compromettendo l'ordine finanziario, economico e giuridico. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lavia. Ne ha facoltà.

LAVIA. Onorevole Presidente, stante l'ora tarda pregherei di rinviare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. La Presidenza ha stabilito di tenere domani due sedute. Il seguito della discussione di questo provvedimento potrebbe aver luogo nella seduta antimeridiana.

Devo far presente che all'ordine del giorno della seduta pomeridiana sarà posto un provvedimento di carattere urgente, la cui approvazione non può essere ulteriormente procrastinata. Aggiungo che per tale motivo il Senato non potrà iniziare prima dell'approvazione di questo disegno di legge la discussione sul progetto concernente l'istituzione del Consiglio superiore dell'economia, discussione che è stata sollecitata dal senatore Paratore, Presidente della Commissione speciale alla quale è stato deferito l'esame del predetto progetto.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo fare presente che domani mattina sono impegnato per una discussione alla Camera. Pregherei pertanto di rimandare a martedì prossimo il seguito della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare che all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo saranno posti due disegni di legge che la Presidenza ritiene urgenti. Quindi, propongo che il seguito di questa discussione sia rinviato a venerdì 16 febbraio.

Se non si fanno osservazioni, così resta inteso.

**Richiesta di proroga
per la presentazione di relazione.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, con lettera in data di oggi, il Presidente della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), a nome della Commissione, ha chiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge: « Norme di riforma dei contratti agrari » (1403).

Se non si fanno osservazioni, la proroga richiesta si intende accordata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico che a componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla prerequazione tributaria, sono stati eletti nell'ordine i senatori Zotta, Tessitori, Armato, Ceruti e Lanzetta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario* :

Al Ministro della pubblica istruzione, per chiedere se sappia che il Preside della scuola media di via Manin in Roma fino ad oggi ha tranquillamente rifiutato di eseguire l'ordine impartitogli dal Provveditorato agli studi e dallo stesso Ministero di consentire l'uso della scalinata della sua scuola ai 1.200 alunni dell'attiguo liceo-ginnasio « Pilo Albertelli », tuttora costretti ad affollarsi su un'unica scala larga non più di metri 1,80, e se si renda conto della gravità del caso, sia per i pericoli che il lamentato affollamento comporta per l'incolumità delle scolaresche, sia per l'edificante esempio di indisciplina e di arbitrio offerto dall'aperta ed impunita inosservanza del sullodato Preside (1581).

MILILLO.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del commercio con l'estero, per conoscere gli indirizzi del Governo in materia di produzione, di trasporto e di esportazione degli agrumi per evitare nuove « crisi », essenziali alla economia meridionale in genere ed a quella siciliana in ispecie (1582).

RIZZO GIAMBATTISTA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando saranno iniziati i lavori per la sbaraccamento nel comune di Trasacco (Aquila) e nei paesi vicini, distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Se lo stanziamento di 25 milioni, insufficienti per le costruzioni popolarissime, siano o meno aumentabili a 50 milioni per effettuare subito i lavori e lenire la disoccupazione.

In una recente visita sul luogo, ho constatato l'inabitabilità dei tuguri, allagati d'inverno ed arsi dal sole d'estate, nonchè le condizioni pietose delle 73 famiglie composte di circa 340 persone. Necessita sollecitare il competente ufficio del Ministero presso il quale si trova il progetto redatto dall'ufficio del Genio civile di Avezzano e porre mano alle opere che hanno carattere di urgenza (1583).

DE GASPERIS.

Al Ministro del lavoro, per conoscere: 1) i motivi che hanno determinato la Cassa marittima meridionale a sospendere la fondazione nel comune di Mazara del Vallo (provincia di Trapani) di un poliambulatorio, promesso varie volte ai numerosi pescatori; 2) se è vero che sotto lo specioso motivo che il terreno posto a disposizione da quella amministrazione comunale non era idoneo per la sua ubicazione allo scopo, quando risulta che il detto terreno si trova sulla sponda del porto-canale, dove affluiscono tutti i motopesca e nel quartiere marittimo della città; 3) se si ritiene opportuno, per non eludere le legittime aspettative della classe marittima di quello importante centro peschereccio, accertare direttamente la idoneità del terreno messo a disposizione del Comune, e procedere senza altra remora alla costruzione del poliambulatorio (1584).

RAJA.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere i motivi che determinano ancora la permanenza di una amministrazione straordinaria, attraverso un commissario governativo, della Cassa marittima meridionale e per conoscere se il Governo non ritenga opportuno che sia provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione ordinario, secondo le norme statutarie che regolano la Cassa stessa (1585).

RAJA,

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritiene utile e pratico la creazione di una sede regionale in Palermo della Casa marittima meridionale e ciò al fine di rendere più facili e più correnti i rapporti tra la detta Cassa e gli innumerevoli armatori siciliani, che lamentano continui disservizi e contestazioni con la detta Cassa, specialmente nella determinazione e liquidazione dei premi dovuti e nella applicazione di penali per ritardo di pagamento, dovuto agli stessi disservizi della Cassa e non ad inadempienza degli armatori (1586).

RAJA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvidenze il Governo intenda promuovere a favore dei pescatori di Pantelleria, che ebbero distrutte o danneggiate le loro navi nel violento fortunale della metà di gennaio nella rada di Pantelleria, insicura e pericolosa. In quella triste giornata di tempesta affondarono due motovele, una motobarca, una barcaccia, quattro barche da pesca e furono gravemente danneggiati sette motovelieri, una barcaccia, due bettoline con bighe e diverse barche da pesca.

Per sapere altresì se il Governo non creda di poter venire incontro all'attesa legittima dei danneggiati tutti, intervenendo con mezzi propri nell'opera di recupero delle navi affondate, e concorrendo alle riparazioni in maniera congrua, al fine di alleviare le tristi condizioni di quella marineria, così gravemente colpita e ciò per ripristinare la navigabilità di tutti i natanti indispensabili per l'approvvigionamento della

isola e per ristabilire i normali traffici di merci e di persone tra Pantelleria e la Sicilia (1587).

RAJA.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore degli agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri della provincia di Pistoia, così duramente colpiti dalle recenti inondazioni.

Le semine andate perdute, le coltivazioni industriali di fiori ed i vivai completamente compromessi, le perdite di bestiame, i danni alle case coloniche, stalle, fienili ecc. ammontano a cifra così ingente che ove non intervengano aiuti immediati ne sarebbe compromessa la esistenza di numerose famiglie e di intere frazioni (1580).

BRACCESI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per evitare il ripetersi delle gravi inondazioni nella provincia di Pistoia ed in modo speciale nella Val di Nievole e nel Pesciatino, dove le arginature dei torrenti Borra e Pescia si sono mostrate, per dolorose esperienze ripetentesi più volte ogni anno, insufficienti a garantire quelle zone che, per la loro organizzazione agricola industriale, rappresentano le maggiori fonti di reddito della provincia stessa (1581).

BRACCESI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere a che punto si trovi la pratica e come meglio si intenda provvedere sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale non di ruolo in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, intendendo per tale personale quello italiano che ha funzioni più elevate, e non quello di salariati e di giornalieri, i quali possono essere reclutati nel luogo e non avere nazionalità italiana (1582).

FILIPPINI,

Al Ministro dei trasporti: chiede di sapere a quale punto si trovi e se possa finalmente essere risolta la questione riguardante la costruzione del cavalcavia sul tratto ferroviario Pesaro-Cattolica e precisamente a Santa Maria delle Fabreccie (strada Pesaro-Urbino), di cui — riconosciutane la urgente necessità — sono stati messi in opera terrapieni e muri che ora vanno in deperimento (1583).

FILIPPINI.

PRESIDENTE. Domani due sedute pubbliche, alle ore 11 e alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse alla industria privata (1065).

2. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

3. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in ser-

vizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti